Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 115° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 27 novembre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1195**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 307 e 308, relativi alla scuola di perfezionamento in filologia moderna, sono abrogati e sostituiti dal seguente articolo:

Art. 307. — Il consiglio direttivo della scuola, formato da tutti i docenti dell'istituto di filologia moderna, stabilisce ogni anno il programma dei corsi e dei seminari che, nell'ambito delle materie attinenti alla filosofia moderna, saranno tenuti da docenti dell'istituto o a ciò espressamente invitati. I corsi avranno durata annuale o semestrale e potranno essere integrati da cicli più brevi.

Gli iscritti dovranno ottenere alla fine di ogni anno un attestato di frequenza e di partecipazione attiva ai seminari; tale attestato non sarà concesso a chi risulterà assente a più di un quarto delle sedute.

Per il conseguimento del diploma sono richiesti due attestati annuali di frequenza e partecipazione e la presentazione e discussione di un lavoro scientifico originale.

L'art. 347, relativo alla scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna, è abrogato e sostituito dal seguente:

« E' titolo necessario per l'ammissione alla scuola di perfezionamento la laurea in lettere o in filosofia o in lingue e letterature moderne straniere d'indirizzo europeo, o in architettura o in sociologia o in scienze sociali. Possono essere ammessi anche i laureati in materie letterarie o in pedagogia presso i magisteri. L'ammissione alla scuola si consegue in base al risultato positivo di un colloquio sostenuto dinanzi ad una commissione di professori designati dal comitato direttivo della scuola e volto ad accertare la preparazione in storia dell'arte degli aspiranti e le loro attitudini alla ricerca ».

Art. 348 - all'elenco degli insegnamenti della scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna sono inclusi quelli di:

Storia dell'arte contemporanea;

Legislazione e amministrazione del patrimonio artistico.

Nello stesso articolo il penultimo comma viene abrogato e sostituito dal seguente:

« Tre di tali materie, a scelta degli allievi, sono oggetto di esami biennali; tutte le altre sono oggetto di esami annuali ».

L'art. 349, relativo alla scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna, viene abrogato e sostituito dal seguente:

« Direttore della scuola di perfezionamento è il direttore dell'istituto di storia dell'arte medioevale e moderna della facoltà di lettere, coadiuvato da un comitato direttivo del quale fanno parte: *a*) i titolari di ruolo delle cattedre di storia dell'arte medioevale e moderna della facoltà; *b*) i professori fuori ruolo di storia dell'arte medioevale e moderna della facoltà; *c*) il titolare di ruolo della cattedra di archeologia e storia dell'arte antica della facoltà; *d*) professori aggregati di discipline storico-artistiche della facoltà ».

L'art. 351, relativo alla scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna, viene abrogato e sostituito dal seguente:

« Per conseguire il diploma di perfezionamento, gli allievi dovranno presentare una dissertazione scritta, frutto di studi e di ricerche personali in una qualsiasi delle materie di insegnamento, eccettuate quelle per le quali esistono nell'Università di Napoli scuole di perfezionamento specifiche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 135. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1973, n. **1196**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione:

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 59, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che dopo il terzo comma, successivo all'elenco degli insegnamenti complementari, è inserito il nuovo comma riguardante la propedeuticità degli esami:

« L'esame di fisiologia umana deve essere superato prima di sostenere quelli di patologia generale, di farmacologia e di tutti gli insegnamenti clinici. L'esame di patologia generale deve essere superato prima di sostenere gli esami di tutti gli insegnamenti clinici ».

Art. 64 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti gli insegnamenti di « Istituzioni di patologia generale » e « Fisiologia cellulare ».

Art. 70 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche sono aggiunti gli insegnamenti di « Istituzioni di patologia generale » e « Fisiologia cellulare ».

L'art. 78, concernente l'elenco degli istituti annessi alla facoltà di agraria, è abrogato e sostituito dai seguenti:

Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee, cui fanno capo gli insegnamenti di: agronomia generale, coltivazioni erbacee, orticoltura e floricoltura, ecologia, fisica del terreno agrario, agricoltura tropicale e subtropicale, colture protette, tecnica della fertilizzazione, tecnica agronomica della irrigazione, orticoltura, floricoltura, ecologia agraria, foraggicoltura.

Istituto di coltivazione arboree, cui fanno capo gli insegnamenti di: coltivazioni arboree, viticoltura, olivicoltura, tecnica vivaistica, frutticoltura industriale, agrumicoltura, pomologia, tecnica dei frangiventi.

Istituto di chimica agraria, cui fanno capo gli insegnamenti di: chimica generale ed inorganica con applicazioni di analitica, chimica organica, chimica agraria (biennale), enzimologia, chimica biologica, chimica degli antiparassitari, pedologia, biochimica vegetale.

Istituto di patologia vegetale, cui fanno capo gli insegnamenti di: patologia vegetale, patologia vegetale forestale, fisiopatologia, patologia delle piante ortive, patologia delle sementi, patologia dei prodotti e delle derrate agrarie, fitoiatria, diserbanti, batteriologia fitopatologica, virologia vegetale, nematologia, micologia, botanica generale, botanica sistematica, fisiologia vegetale.

Istituto di microbiologia agraria e tecnica, cui fanno capo gli insegnamenti di: microbiologia agraria e tecnica, microbiologia industriale, micotossicologia, residui dei biocidi e biodegradazione.

Istituto di zootecnia, cui fanno capo gli insegnamenti di: zootecnica generale, zootecnica speciale, avicoltura e coniglicoltura, igiene zootecnica, immunogenetica, fisiologia e tecnica della riproduzione animale, tecnica mangimistica, avicoltura, coniglicoltura, idrobiologia e pescicoltura, ovinicoltura, tecnica dell'alimentazione del bestiame, etnografia zootecnica e studio della popolazione, fisioclimatologia animale.

Istituto di anatomia e fisiologia degli animali domestici, cui fanno capo gli insegnamenti di: anatomia e fisiologia degli animali domestici, zoognostica, fisiologia zootecnica, approvvigionamenti annonari.

Istituto di meccanica agraria, cui fanno capo gli insegnamenti di: matematica, fisica, meccanica agraria, tecnica della meccanizzazione agricola, proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli, impianti frigoriferi, macchine ed impianti di industrie agrarie.

Istituto di costruzioni rurali, cui fanno capo gli insegnamenti di: costruzioni agricole d'esercizio e di abitazione, topografia e costruzioni rurali, edilizia zootecnica, costruzioni ed impianti per le coltivazioni protette, idraulica agraria, tecnica della bonifica, impianti idrici rurali.

Istituto di industrie agrarie, cui fanno capo gli insegnamenti di: industrie agrarie, tecnica delle applicazioni frigorifere, tecnica commerciale dei prodotti agricoli, tecnologia degli oli grassi e derivati, legislazione dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario, industria della distillazione.

Istituto di economia e politica agraria, cui fanno capo gli insegnamenti di: principi di economia politica e statistica, economia e politica agraria, cooperazione agricola, sociologia rurale, storia dell'agricoltura, diritto agrario, tecnica del mercato dei prodotti agricoli, programmazione economica in agricoltura, zooeconomia.

Istituto di estimo rurale e contabilità, cui fanno capo gli insegnamenti di: estimo rurale e contabilità, analisi contabile e gestione aziendale, istituzioni di statistica economico-agraria, economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura.

Istituto di entomologia agraria, cui fanno capo gli insegnamenti di: entomologia agraria, zoologia generale, acarologia, parassitologia animale dei vegetali, bachicoltura e apicoltura, principi e metodi di applicazione della lotta chimica contro gli insetti, entomologia ortofrutticola, tecnica di lotta biologica.

Azienda agraria sperimentale « Enrico Pantanelli ».

Azienda agraria sperimentale « Vincenzo Ricchioni ».

Istituto di miglioramento genetico delle piante agrarie, cui fanno capo gli insegnamenti di: miglioramento genetico delle piante agrarie, genetica, genetica vegetale, genetica vegetale quantitativa, metodologia statistica, produzione e controllo delle sementi.

Istituto di selvicoltura, cui fanno capo gli insegnamenti di: botanica forestale, selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale), selvicoltura II (selvicoltura speciale).

Azienda sperimentale « Pasquale Martucci ».

Dopo l'art. 164 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in « Patologia delle colture mediterranee », con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in patologia delle colture mediterranee

Art. 165. — Scopo della scuola è di fornire una speciale competenza nel campo della patologia delle colture erbacee ed arboree, tipiche della regione mediterranea. La scuola, della durata di due anni, conferirà il diploma di « Specialista in patologia delle colture mediterranee » valevole a tutti gli effetti di legge.

Art. 166. — Direttore della scuola è il direttore dell'istituto di patologia vegetale, cui la scuola stessa afferisce. In caso di sua indisponibilità il direttore della scuola sarà nominato anno per anno dalla facoltà e sarà rieleggibile.

Art. 167. — Il consiglio della scuola è presieduto dal direttore ed è costituito dai docenti che vi impartiscono insegnamenti.

Art. 168. — Per il conseguimento del titolo di specialista è obbligatoria la frequenza alle lezioni, alle esercitazioni, alle conferenze, ai colloqui, ecc. Nel secondo anno è obbligatorio l'internato presso l'istituto di patologia vegetale.

Art. 169. — Alla scuola possono iscriversi coloro — italiani e stranieri — che siano in possesso della laurea in scienze agrarie, in scienze forestali, in scienze biologiche e in scienze naturali, conseguita in una università italiana. Alla scuola sono ugualmente ammessi coloro che siano in possesso di equipollenti titoli accademici stranieri. Possono essere ammessi al secondo anno allievi che, pur non avendo frequentato il primo anno, mostrino di possedere una particolare preparazione mediante una prova da sostenere di fronte ad una commissione nominata dalla facoltà su proposta del direttore. La valutazione degli aspiranti, ai fini dell'ammissione alla scuola, sarà fatta da una commissione presieduta dal direttore e nominata dalla facoltà. Nel caso in cui gli aspiranti superino il numero massimo fissato dalla facoltà, la stessa commissione provvederà a stabilire una graduatoria di merito.

Art. 170. — Gli insegnamenti possono non avere carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.

Art. 171. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

Ecologia della regione mediterranea (semestrale);
Legislazione e organizzazione dei servizi fitopatologici (semestrale);
Patologia generale e processi patogenetici;
Parassitologia animale delle colture;
Agenti eziologici di malattie (corsi monografici);
Epifitologia, previsione e stima delle malattie e metodologia statistica;
Principi di lotta, mezzi meccanici e metodi di applicazione dei biocidi;
Variabilità dei patogeni e piante resistenti (semestrale);
Produzione di sementi e piante sane (semestrale);
Malattie delle principali colture mediterranee (corsi monografici).

Art. 172. — I docenti dei singoli insegnamenti o di parte di essi e i docenti dei corsi monografici sono nominati per incarico, anno per anno, dal consiglio di facoltà su proposta del direttore della scuola.

Art. 173. — Alla fine del primo anno si sostengono i seguenti esami di profitto:

Ecologia della regione mediterranea;
Legislazione e organizzazione dei servizi fitopatologici;
Patologia generale e processi patogenetici;
Parassitologia animale delle colture;
Agenti eziologici di malattie;
Epifitologia, previsione e stima delle malattie e metodologia statistica.

Alla fine del secondo anno si sostengono i seguenti esami di profitto:

Principi di lotta, mezzi meccanici e metodi di applicazione dei biocidi;
Variabilità dei patogeni e piante resistenti;
Produzione di sementi e piante sane;
Malattie delle principali colture mediterranee.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta dal candidato dinnanzi ad una commissione nominata dalla facoltà, su proposta del direttore. L'argomento della dissertazione sarà scelto dal candidato con l'approvazione del direttore della scuola.

Art. 174. — Le tasse e soprattasse per gli iscritti alla scuola sono le stesse stabilite dalla legge per gli iscritti alla facoltà di agraria. Il contributo annuo che gli iscritti debbono corrispondere per le esercitazioni pratiche e per le prestazioni di qualunque natura di cui usufruiscono durante l'anno di studio, è stabilito, anno per anno, dal consiglio di facoltà e dal senato accademico.

Art. 175. — Al funzionamento della scuola viene provveduto, oltre che con gli introiti di cui all'articolo precedente, con eventuali contributi da parte dei Ministeri, di enti o privati, che intendono cooperare all'attuazione dei fini che la scuola si propone di conseguire.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 132. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1973, n. **1197**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 112, relativo agli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in « Chimica e tecnologia farmaceutiche », è modificato nel senso che gli insegnamenti di « Chimica organica I » e « Chimica organica II » perdono gli asterischi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 131. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1974, n. **575.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 30 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto il seguente:

Storia della Chiesa.

L'art. 127, relativo al funzionamento del corso di laurea in medicina veterinaria, è soppresso, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 8. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1974, n. **576.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale di S. Apollinare nuovo, in Ravenna.

N. 576. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa ex conventuale di S. Apollinare nuovo, in Ravenna.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 114. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1974, n. **577.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo, in Spinazzola.

N. 577. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo, in Spinazzola (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6 *foglio n.* 97. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1974, n. **578.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento del titolo della parrocchia di S. Giuseppe, in Rosignano Marittimo.

N. 578. Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Livorno in data 9 luglio 1973, relativo al mutamento del titolo della parrocchia di S. Giuseppe, in frazione Rosignano Solvay del comune di Rosignano Marittimo (Livorno), in quello di « Santa Croce ».

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 118. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1974, n. 579.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Marina e della SS.ma Annunziata, in Narni.

N. 579. Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terni e Narni in data 1° gennaio 1973, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Marina, in frazione Stifone del comune di Narni (Terni), e della SS.ma Annunziata, in frazione Taizzano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 120. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1974, n. 580.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Avezzano.

N. 580. Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano dei Marsi in data 1° gennaio 1971, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 21 aprile 1971 e 23 marzo 1974, relativo alla erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in borgata Collerotondo di Avezzano (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 121. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974, n. 581.

Approvazione del nuovo statuto dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », in Parma.

N. 581. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene approvato il nuovo statuto dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », in Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 116. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1974, n. 582.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia ad acquistare un immobile.

N. 582. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia viene autorizzata ad acquistare dalle signore Castiglione Rosetta e Sovilla Maria Rosa, per un importo di L. 220.000.000, un edificio sito in Mestre, Riviera XX Settembre, angolo via Nazario Sauro, per adibirlo a nuova sede degli uffici camerali in terraferma.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 126. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1974.

Sostituzione di un membro della commissione di controllo sugli atti della regione Lombardia per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente della commissione medesima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Lombardia »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Giuseppe Giuffrida, già designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo per la Lombardia;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Vincenzo Vicari è chiamato a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Lombardia » in sostituzione del dott. Giuseppe Giuffrida, per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente della commissione medesima, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1974
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 58

(9316)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1974.

Scioglimento del consiglio comunale di Caorle.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Caorle (Venezia), al quale per legge sono assegnati 30 membri, risultò composto, a seguito delle elezioni del 13 giugno 1971, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, singolarmente privi di una decisiva maggioranza.

In tale situazione la costituzione degli organi ordinari di amministrazione fu difficile e laboriosa.

Nel novembre del 1971, dopo infruttuosi tentativi di un accordo tra alcuni gruppi consiliari, veniva eletto un sindaco privo dell'appoggio di una valida maggioranza.

Nella riunione del 22 dicembre 1971 il sindaco rassegnava le dimissioni dalla carica.

In tale riunione il sindaco dimissionario veniva rieletto con l'apporto dei voti di 15 consiglieri sui 30 assegnati al comune.

Nel gennaio 1972 si riusciva a costituire in seno alla compagine consiliare una coalizione di maggioranza.

A seguito di ciò il sindaco e la giunta rassegnavano le dimissioni delle quali il consiglio comunale prendeva atto provvedendo, nel contempo, all'elezione dei nuovi organi di amministrazione dell'ente.

Detta coalizione, formata dai consiglieri appartenenti a due distinti raggruppamenti consiliari, riusciva ad assicurare l'amministrazione dell'ente per tutto il 1972 e 1973; verso la fine di tale anno cominciarono ad affiorare i primi contrasti che sfociavano nelle dimissioni di tre assessori, delle quali il consiglio comunale prendeva atto nella seduta del 1° febbraio 1974.

I tentativi di un accordo fra i vari raggruppamenti consiliari al fine di ripristinare una coalizione di maggioranza non avevano esito positivo.

La crisi, poi, si aggravava ulteriormente a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dai rimanenti tre assessori.

Nelle riunioni 22 marzo 1974 e 27 aprile 1974 il consiglio comunale non riusciva ad eleggere i nuovi organi di amministrazione dell'ente.

Nella seduta consiliare del 4 maggio 1974, in votazione di ballottaggio, veniva nuovamente eletto il sindaco dimissionario con i voti di soli 15 consiglieri.

Il sindaco neo eletto, peraltro, faceva riserva di presentare le proprie dimissioni.

Nessun esito avevano i successivi contatti tra i vari gruppi consiliari al fine di raggiungere un'intesa per la costituzione di una valida maggioranza.

I contrasti, anzi, in seno alla compagine consiliare si acuivano ulteriormente.

In tale situazione il consiglio comunale di Caorle non è riuscito, tra l'altro, a provvedere all'essenziale adempimento, di sua esclusiva competenza, dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974.

Ed invero, scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1973, entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la competente sezione del comitato regionale di controllo, con telegramma 6 dicembre 1973, chiedeva di far conoscere gli estremi della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 1974 ai sensi dello art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Il sindaco comunicava che il bilancio era ancora in fase di perfezionamento e quanto prima sarebbe stato sottoposto all'esame del consiglio comunale.

Con successivo telegramma 13 febbraio c.a. l'organo regionale di controllo invitava nuovamente il sindaco del comune a comunicare, con lo stesso mezzo, gli estremi della deliberazione di approvazione del bilancio al fine di evitare i provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964.

In data 14 febbraio 1974 il sindaco comunicava di trovarsi nell'impossibilità a causa delle dimissioni di alcuni assessori, di provvedere alla convocazione della giunta e di presentare al consiglio comunale lo schema di bilancio predisposto.

Essendo decorsi abbondantemente i termini previsti dal primo e terzo comma dell'art. 305 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dallo art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, per l'approvazione del bilancio la sezione di Venezia del comitato regionale di controllo, con provvedimento 23 febbraio 1974, n. 35, diffidava il sindaco di Caorle a provvedere quanto prima e comunque entro il termine di giorni 15 dal ricevimento del provvedimento stesso, alla convocazione del consiglio comunale per l'approvazione del bilancio stesso.

Neanche tale tentativo aveva esito positivo.

Con telegramma 17 giugno 1974 il presidente della sezione di Venezia del comitato regionale di controllo comunicava al prefetto che il bilancio preventivo per l'esercizio 1974 non era stato ancora deliberato dal comune di Caorle.

Il prefetto, considerato che il consiglio comunale di Caorle non è riuscito a deliberare il bilancio 1974, che numerosi ed urgenti provvedimenti non hanno potuto essere adottati in quanto la maggior parte degli assessori dimissionari, risulta aver disertato le sedute di giunta e che il consiglio è incapace di esprimere una valida amministrazione, ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, numero 148, in quanto la su menzionata amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per lo esercizio 1974 anche dopo la scadenza dei tassativi termini stabiliti dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964, nonostante i continui interventi dell'organo regionale di controllo.

Lo scioglimento del consiglio comunale di Caorle si appalesa, inoltre, come l'unica misura idonea a porre fine ad una crisi di fondo, che non appare suscettibile di alcuna positiva evoluzione da parte dello stesso consiglio comunale, dovuta essenzialmente alla mancanza in seno a quel consesso di una efficiente maggioranza capace di consentire la costituzione di stabili organi di amministrazione, con grave pregiudizio per gli interessi del civico ente.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 26 luglio 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caorle (Venezia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Angelo Sabatini.

Roma, addì 8 novembre 1974

Il Ministro per l'interno: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Caorle (Venezia) si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando, in particolare carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 26 luglio 1974;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caorle (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Sabatini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1974

LEONE

TAVIANI

(9318)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1974.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori) e sue successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'E.N.A.L., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478, e modificato con successivi decreti del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 1408, e 1° settembre 1971, n. 1015;

Visto l'art. 4 dello statuto anzidetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 1973, con il quale il dott. Filippo Mennini è stato nominato, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, componente del consiglio di amministrazione dell'E.N.A.L., per la durata di un quadriennio;

Considerato che il predetto Ministero ha proposto la sostituzione del dott. Filippo Mennini, collocato a riposo ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, designando il dott. Alessandro Cafiero;

Decreta:

Il dott. Alessandro Cafiero è nominato, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del dott. Filippo Mennini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1974

p. *Il Presidente*: SARTI

(9329)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Brisighella.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ravenna per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 luglio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Rontana, ad estensione del precedente vincolo di cui al decreto ministeriale 14 ottobre 1968;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Brisighella;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dalla S.p.a. Gessi del lago D'Iseo, dal sig. Rinaldo Bassetti, ed altri, e dai signori Malpezzi Piero e Francesco, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico come zona sub-appenninica, caratterizzata da una orografia pittoresca, da aspetti agricoli, da fenomeni carsici (cavità tipo inghiottitoio), da complessi tradizionali godibili da visuali paesistiche di notevolissimo pregio, in quanto la zona stessa risulta delimitata per la maggior parte del perimetro da strade ed è dominata dalla croce del Monte di Rontana, punto geodetico e meta di sagre tradizionali;

Decreta:

La zona di Rontana sita nel territorio del comune di Brisighella ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a est il perimetro del vincolo di cui al decreto ministeriale 14 ottobre 1968 viene così individuato: bivio della strada vicinale del Monticino con la strada provinciale Limisano Monticino, tratto di detta strada fino al confine tra i mappali 149 e 115 del foglio 41; la linea di divisione fra i mappali 112 e 115 del foglio 41 e 112 e 118 del foglio 41; un tratto della strada che volge verso ovest fino all'incontro della linea di separazione fra i mappali 62 del foglio 58 e mappale 86 dello stesso foglio dalla quale linea ha inizio il rio S. Bernardo che delimita a est la zona da vincolare sino alla strada statale 302;

a sud si segue la strada statale 302 fino al rio Fornace; si segue poi il rio Fornace fino all'incrocio con la strada di Puriva, che sale con andamento prima sud-est/nord-ovest e poi nord-est/sud-ovest, costeggiando la località Puriva di Sotto, fino all'incontro del mappale 163 con il mappale 35 del foglio 58. Quindi si segue la linea di separazione per i mappali 162 e 34 del foglio 58, fino a toccare il rio della Strada; si segue verso monte il rio della Strada fino all'incontro della strada comunale di Rontana. Da qui si percorre la strada comunale di Rontana che muore alla Villa Liverzani e si segue la strada di campagna della Villa suddetta e che conduce alla casa di Monte Liverzani (mappali 38 foglio 57). Da questo punto si percorre la strada di campagna che delimita il bosco della Villa Liverzani e che va verso ponente lambendo il casolare esistente sul mappale 246 del foglio 57 fino al punto d'incontro dei mappali 37, 207, 32 del foglio 57 e mappale 135 foglio 39. Da qui si segue il confine fra il mappale 135 foglio 39 col mappale 37 del foglio 57; poi confine fra mappale 135 del foglio 39 col mappale 34 del foglio 57, poi confine fra mappale 135 del foglio 39 col mappale 33 del foglio 57, ancora confine fra mappale 135 foglio 39 col mappale 33 foglio 57 con andamento verso est-ovest; ancora linea di confine fra mappale 134 foglio 39 col mappale 35 foglio 57 incontrando così il rio Liverzana;

a ovest si sale verso monte seguendo il rio Liverzana fino all'incontro col mappale 113 foglio 39; poi il confine fra il mappale 113 foglio 39 con mappale 59 del foglio 56; poi fra mappale 111 foglio 39 e mappale 54 foglio 56 (tratto con andamento est-ovest) e poi mappale 111 foglio 39 con mappale 53 foglio 56 (tratto con andamento sud-nord). Si prosegue salendo con andamento sud-nord seguendo il limite tra i due fogli 39 e 56 mediante il contatto fra i mappali 11, 112 e 111 foglio 39 coi mappali 6-7 e 9 foglio 56.

Si segue il tratto di strada del Monte di Rontana verso ovest fino al bivio con la strada vicinale Antesi, si percorre la strada vicinale Antesi fino ad incontrare la strada di Carnè (il cui percorso dà praticamente inizio al perimetro lato nord), che conduce nei pressi della cascina Volpara fino al punto d'incontro con le mappe 16-17 del foglio 39. Di qui un piccolo tratto del mappale

33 fino al congiungimento della linea di confine tra i mappali 33 e 34 del foglio 39 il cui andamento va verso nord-est e prosegue con il confine fra i mappali 12 e 149 dello stesso foglio fino all'incontro con la strada provinciale Limisano-Monticino nel punto in cui ha inizio il rio Bobbo che scende verso nord-est.

Si segue la strada provinciale Limisano-Monticino fino a raggiungere il bivio con la strada vicinale del Monticino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ravenna.

La soprintendenza ai monumenti curerà che il comune di Brisighella provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 settembre 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Alle ore 16 del 14 luglio 1971 presso la sede della soprintendenza ai monumenti di Ravenna si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle belezze naturali di Ravenna.

(*Omissis*).

L'ordine del giorno è il seguente:

1) BRISIGHELLA, Rontana (cave) conclusione vincolo paesistico.

(*Omissis*).

« A est il perimetro del vincolo di cui al decreto ministeriale 14 ottobre 1968 viene così individuato: bivio della strada vicinale del Monticino con la strada provinciale Limisano-Monticino, tratto di detta strada fino al confine fra i mappali 149 e 115 del foglio 41; la linea di divisione fra i mappali 112 e 115 del foglio 41 e 112 e 118 del foglio 41; un tratto della strada che volge verso ovest fino all'incontro della linea di separazione fra i mappali 62 del foglio 58 e mappale 86 dello stesso foglio dalla quale linea ha inizio il rio S. Bernardo che delimita a est la zona da vincolare sino alla strada statale 302.

A sud si segue la strada statale 302 fino al rio Fornace: si segue il rio Fornace fino all'incontro con la strada di Puriva, punto di contatto fra i mappali 175 e 249 del foglio 58 che sale con andamento quasi sinusoidale fino all'incontro del mappale 163 con il mappale 35 del foglio 58 si segue la linea di separazione fra i mappali 162 e 34 del foglio 58, fino a toccare il rio della Strada; si segue verso monte il rio della Strada fino all'incontro della strada comunale di Rontana. Da qui si percorre la strada comunale di Rontana che muore alla Villa Liverzani e si segue la strada di campagna della Villa suddetta e che conduce alla casa di Monte Liverzani (mappale 33 foglio 57). Da questo punto si percorre la strada di campagna che delimita il bosco della Villa Liverzani e che va verso ponente lambendo il casolare esistente sul mappale 246 del foglio 57 fino al punto d'incontro dei mappali 37, 207, 32 del foglio 57 e mappale 135 foglio 39.

Da qui si segue il confine fra il mappale 135 foglio 39 col mappale 37 del foglio 57; poi confine fra mappale 135 del foglio 39 col mappale 34 del foglio 57, poi confine fra mappale 135 del foglio 39 col mappale 33 del foglio 57, ancora confine fra mappale 135 foglio 39 col mappale 33 foglio 57 con andamento verso est-ovest; ancora linea di confine fra mappale 134 foglio 39 col mappale 35 foglio 57 incontrando così il rio Liverzana.

A ovest si sale verso monte seguendo il rio Liverzana fino all'incontro col mappale 113 foglio 39; poi il confine fra il mappale 113 foglio 39 con mappale 59 del foglio 56; poi fra mappale 111 foglio 39 e mappale 54 foglio 56 (tratto con andamento est-ovest) e poi mappale 111 foglio 39 con mappale 53 foglio 56 (tratto con andamento sud-nord). Si prosegue salendo con andamento sud-nord seguendo il limite fra i due fogli 39 e 56 mediante il contatto fra i mappali 11, 112 e 111 foglio 39 coi mappali 6, 7 e 9 foglio 56.

Si segue il tratto di strada del Monte di Rontana verso ovest fino al bivio con la strada vicinale Antesi, si percorre la strada vicinale Antesi fino ad incontrare la strada di Carnè (il cui percorso dà praticamente inizio al perimetro lato nord), che conduce nei pressi della Cascina Volpara fino al punto d'incontro con le mappe 16, 17 del foglio 39. Di qui un piccolo tratto del mappale 33 fino al congiungimento della linea di confine fra i mappali 33 e 34 del foglio 39 il cui andamento va verso nord-est e prosegue con il confine fra i mappali 12 e 149 dello stesso foglio fino all'incontro con la strada provinciale Limisano-Monticino nel punto in cui ha inizio il rio Bobbo che scende verso nord-est.

Si segue la strada provinciale Limisano-Monticino fino a raggiungere il bivio con la strada vicinale del Monticino chiudendo così il perimetro della zona da vincolare ».

Dopo alcune discussioni sulle modalità del vincolo e sulla possibilità d'intervento comunale nella località vincolata. Il perimetro del vincolo proposto viene approvato all'unanimità dai componenti la commissione.

(*Omissis*).

(8810)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di S. Roberto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Reggio Calabria per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 16 maggio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di S. Roberto;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di S. Roberto;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per i quadri naturali formati dai rilievi collinari ricchi di vegetazione arborea con uliveti, agrumeti nelle zone vallive con prevalenza di essenze forestali nelle zone montane, nonché meravigliose composizioni naturali legate alla conformazione e alle accidentalità dei monti, colline e valli: quadri di particolare bellezza godibili da numerosi punti di belvedere aperti al pubblico e con notevole possibilità di valorizzazione turistica.

Decreta:

L'intero territorio del comune di S. Roberto ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria.

La soprintendenza ai monumenti di Cosenza curerà che il comune di S. Roberto provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 settembre 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Verbale n. 4 *della riunione del* 16 *maggio* 1972

Oggi 16 maggio 1972, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Reggio Calabria per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*)

3) S. ROBERTO: protezione del territorio comunale;

(*Omissis*)

Il presidente, constatato il numero legale dei componenti la commissione, dichiara aperta la seduta per discutere gli argomenti di cui al punto 3) dell'ordine del giorno. Il commissario prefettizio espone ampiamente che in atto nel comune di S. Roberto non esistono zone di valore estetico perché il territorio comunale trovasi in una posizione a valle, per cui solamente i punti ai numeri 1, 2, 3, 13, 14, 5, 4, 6, 7, 21, 22, 9, 8, 10 della mappa catastale possono formare oggetto di tutela e di protezione.

In merito al punto 3) dell'ordine del giorno il presidente invita il segretario a dare lettura di quanto relazionato per iscritto dal vice presidente precisamente:

« La zona tinteggiata in colore verde sulla planimetria inviata, già da tempo, ai vari membri della commissione, ha rilevante interesse pubblico ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per i quadri naturali formati dai rilievi collinari ricchi di vegetazione arborea con uliveti, agrumeti nelle zone vallive con prevalenza di essenze forestali nelle zone montane, nonché meravigliose composizioni naturali legate alla conformazione e alle accidentalità dei monti, colline e valli: quadri di particolare bellezza godibile da numerosi punti di belvedere aperti al pubblico e con notevole possibilità di valorizzazione turistica, invernale ed estiva.

Detta zona può essere delimitata come segue:

Si propone la protezione di tutti gli immobili ricadenti nell'intero quadro del comune di S. Roberto ».

(*Omissis*)

Messa ai voti la protezione di cui al punto 3) nei nuovi limiti proposti dalla commissione, di cui si è detto, la medesima viene approvata all'unanimità dei presenti.

(*Omissis*).

(8811)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1974.

Rinnovo della commissione amministratrice del consorzio fitosanitario obbligatorio di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1951, con il quale il consorzio provinciale fra i produttori dell'ortofrutticoltura di Parma è stato trasformato, ai soli fini della difesa fitosanitaria, in consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 11, lettera *b*), della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, per la durata di cinque anni;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1955, con il quale la durata di detto consorzio è stata prorogata a tempo indeterminato;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1971 con il quale è stata nominata la commissione amministratrice del consorzio stesso;

Visti i decreti ministeriali 27 ottobre 1971 e 6 luglio 1973, con i quali sono stati sostituiti due componenti della commissione anzidetta;

Ravvisata la necessità di provvedere al rinnovo della commissione in parola, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 della legge 11 agosto 1960, n. 870;

Sentite le organizzazioni delle categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della commissione amministratrice del consorzio fitosanitario obbligatorio di Parma:

a) il direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Pavia;

b) il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Parma;

c) il geom. Alberto Cortesi, il dott. Guglielmo Mutti ed il sig. Paolo Alessandro Peroni, in rappresentanza degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti;

d) il sig. Franco Zuccheri, il sig. Dante Dall'Asta ed il sig. Armando Tagliavini, in rappresentanza degli imprenditori coltivatori diretti;

e) il sig. Imerio Iotti, il sig. Pierino Maggiali ed il sig. Ugo Bianchi, in rappresentanza dei mezzadri o coloni;

f) il dott. Romeo Mossini ed il sig. Fernando Ponzini, tecnici agricoli designati, rispettivamente, dal consiglio dell'ordine dei dottori agronomi e dal collegio dei periti agrari di Parma.

Art. 2.

Il geom. Alberto Cortesi ed il sig. Franco Zuccheri sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del consorzio predetto.

Roma, addì 30 settembre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(8800)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Roccamonfina.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Caserta per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 1° marzo 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Roccamonfina;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Roccamonfina;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè è un complesso di importante valore estetico e tradizionale in cui si compongono, in quadri di eccezionale bellezza, le caratteristiche naturali del paesaggio, fortemente influenzata da maestosi boschi di castagni d'alto fusto che gli conferiscono una particolare solennità; i valori ambientali tradizionali di numerosi centri antichi raggruppati sulle pendici di Monte S. Croce e di Monte Lattani, i valori architettonici di alcuni complessi, tra cui, notevole, il Santuario di Maria SS. dei Lattani. Tale complesso assume aspetti sempre mutevoli col variare dei punti di vista, dando luogo a innumerevoli e sorprendenti quadri panoramici di cui chiunque, percorrendo le strade della zona, può godere. Inoltre percorrendo le strade comprese nella zona e le caratteristiche mulattiere che salgono sulle pendici dei monti, si apre pian piano la vista su un ampio panorama che appare sempre diverso a secondo dei punti di vista: verso la valle Garigliano e i Monti Aurunci; verso il mare e la piana di Sessa; verso le colline degradanti a sud, la catena di Monte Massico, il gruppo di Monte Maggiore;

Decreta:

La parte del territorio del comune di Roccamonfina ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dal punto in cui la strada provinciale « Sessa Aurunca-Mignano » incontra il confine del comune di Roccamonfina con il comune di Conca della Campania, si segue detto confine comunale a monte della citata strada fino ad incontrare la strada di servizio forestale denominata « S. Antuono-Fontanafredda ». Da questo punto si segue la predetta strada di servizio forestale verso ovest fino alla comunale per Fontanafredda. Da qui si segue la strada comunale per Fontanafredda fino alla mulattiera che si stacca dalla frazione Fontanafredda a quota 609 m. s.l.m. Da questo punto si sale per detta mulattiera fino alla curva di livello a 650 m. s.l.m. e si segue detta curva di livello fino ad incontrare il sentiero che proviene da Fontanafredda. Da qui si sale per detto sentiero fino alla curva di livello a 720 m. s.l.m. Da qui si segue la predetta curva di livello in direzione est fino ad incontrare la « Strada al Monte » che proviene dalla frazione Gallo. Si segue poi questa strada scendendo verso nord fino ad incontrare il sentiero che la collega con la strada provinciale che sale al Santuario dei Lattani. Si segue quel sentiero e, giunti sulla predetta provinciale, la si segue scendendo verso sud fino ad incontrare la mulattiera che la collega direttamente con la strada provinciale « Sessa Aurunca-Mignano ». Si scende per detta mulattiera e, giunti alla strada Sessa Aurunca-Mignano la si segue in direzione nord fino al confine col comune di Conca della Campania.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1930, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Caserta.

La soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Roccamonfina provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 ottobre 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Elenco degli immobili da sottoporre al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, compilato dalla predetta commissione nella riunione del 1° marzo 1973.

ROCCAMONFINA (Caserta). — La zona del territorio comunale, comprendente Monte S. Croce e Monte Lattani e che si svolge a monte del seguente perimetro:

a partire dal punto in cui la strada provinciale « Sessa Aurunca-Mignano » incontra il confine del comune di Roccamonfina con il comune di Conca della Campania, si segue detto confine comunale a monte della citata strada fino a incontrare la strada di servizio forestale denominata « S. Antuono-Fontanafredda ». Da questo punto si segue la predetta strada di servizio forestale verso ovest fino alla comunale per Fontanafredda. Da qui si segue la strada comunale per Fontanafredda fino alla mulattiera che si stacca dalla frazione Fontanafredda a quota 609 m. s.l.m. Da questo punto si sale per detta mulattiera fino alla

curva di livello a 650 m. s.l.m. e si segue detta curva di livello fino a incontrare il sentiero che proviene da Fontanafredda. Da qui si sale per detto sentiero fino alla curva di livello a 720 m. s.l.m. Da qui si segue la predetta curva di livello in direzione est fino a incontrare la « Strada al Monte » che proviene dalla frazione Gallo. Si segue poi questa strada scendendo verso nord fino ad incontrare il sentiero che la collega con la strada provinciale che sale al Santuario dei Lattani. Si segue quel sentiero e, giunti sulla predetta provinciale, la si segue scendendo verso sud fino a incontrare la mulattiera che la collega direttamente con la strada provinciale « Sessa Aurunca-Mignano ». Si scende per detta mulattiera e, giunti alla strada Sessa Aurunca-Mignano la si segue in direzione nord fino al confine col comune di Conca della Campania.

(8813)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1974.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 181;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Foggia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Anelli dott. Filippo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Sollazzo geom. capo Francesco Paolo, rappresentante del genio civile;

Paciello dott. Antonio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Melino dott. Mariano, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Doddi Mario, Galasso Matteo, Ferrandino Costantino, Manzi Michele, Ricci Michele, Papasergi Armando e Vigilante Angelo, rappresentanti dei lavoratori;

Marseglia dott. Francesco, Scillitani per. ind. Lorenzo, Ammannati Franco, Fraticelli dott. Renato, rappresentanti dei datori di lavoro;

Daniello per. agr. Girolamo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8852)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1974.

Costituzione del comitato centrale di coordinamento per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, modificato con la legge 27 luglio 1967, n. 650, concernente la costituzione del comitato centrale di coordinamento per sovraintendere alla distribuzione dei prodotti agevolati per l'agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1971 con il quale è stato costituito il predetto comitato centrale per il triennio dal 3 febbraio 1971 al 2 febbraio 1974;

Visti i successivi decreti ministeriali in data 15 febbraio 1972, 5 ottobre 1972 e 6 novembre 1973, concernenti la sostituzione di tre componenti del comitato stesso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del comitato centrale di coordinamento per il successivo triennio;

Viste le designazioni effettuate dal Ministro per la agricoltura e le foreste con nota dell'8 luglio 1974, prot. n. 47333/IV, dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato con nota dell'8 aprile 1974, protocollo n. 618233 e dall'ente assistenziale « Utenti motori agricoli » (U.M.A.) con nota del 21 marzo 1974, protocollo n. 4969;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato centrale di coordinamento previsto dall'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, modificato con la legge 27 luglio 1967, n. 650, per sovraintendere alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura è costituito come segue:

Presidente:

Svizzeretto dott. Raul, dirigente superiore del Ministero delle finanze.

Componenti:

Carcione dott. ing. Ennio, ingegnere superiore delle imposte di fabbricazione, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Giorgi dott. Giorgio, dirigente superiore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in rappresentanza dell'anzidetto dicastero;

Radicioni dott. Alfredo, dirigente superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in rappresentanza dello stesso dicastero;

Belpoliti geom. Vittorino, in rappresentanza dell'ente assistenziale « Utenti motori agricoli » (U.M.A.).

Segretario:

de Rinaldis dott.ssa Anna Maria, direttore di sezione del Ministero delle finanze.

Art. 2.

I componenti del comitato di cui all'articolo precedente durano in carica per un triennio.

Art. 3.

La spesa per il pagamento dei gettoni di presenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno

1967, n. 417, ai componenti del comitato centrale di coordinamento, che ne hanno diritto, farà carico sul capitolo 1601 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1974 e sul capitolo corrispondente per gli anni finanziari successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1974

Il Ministro: TANASSI

(8802)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1974.

Prezzi di obiettivo e d'intervento per il tabacco in foglia, prezzi d'intervento derivato per il tabacco in colli e premi per la campagna di commercializzazione 1974-75.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee, n. L 97 del 28 aprile 1970, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio;

Visto il regolamento (CEE) n. 1134/74 del Consiglio del 29 aprile 1974, che fissa per il tabacco in foglia i prezzi di obiettivo, i prezzi di intervento e le qualità di riferimento applicabili al raccolto 1974;

Visto il regolamento (CEE) n. 1135/74 del Consiglio del 29 aprile 1974, che fissa, per il tabacco in colli, i prezzi di intervento derivati e le qualità di riferimento applicabili al raccolto 1974;

Visto il regolamento (CEE) n. 2496/74 del Consiglio del 2 ottobre 1974, che modifica i prezzi applicabili nel settore agricolo per la campagna 1974-75;

Visto il regolamento (CEE) n. 2518/74 della commissione del 4 ottobre 1974, che definisce le misure da adottare con decorrenza dal 7 ottobre 1974 in seguito all'aumento generale del livello dei prezzi nel settore agricolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1470/74 del Consiglio del 4 giugno 1974, che fissa i premi in favore degli acquirenti di tabacco in foglia del raccolto 1974;

Visto il regolamento (CEE) n. 1728/70 del 25 agosto 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee, n. L 191 del 27 agosto 1970, che fissa le tabelle di maggiorazioni e riduzioni nel settore del tabacco greggio;

Visto il regolamento (CEE) n. 716/73 della commissione del 6 marzo 1973, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 68 del 15 marzo 1973, che modifica le tabelle di maggiorazioni e riduzioni nel settore del tabacco greggio fissate con il regolamento n. 1728/70;

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970, sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visti i propri decreti del 15 dicembre 1970, 6 maggio 1971 e 7 ottobre 1971, concernenti i prezzi ed i premi del tabacco del raccolto 1970;

Visto il regolamento (CEE) n. 1847/74 del Consiglio del 18 luglio 1974 che modifica in particolare il regolamento (CEE) n. 2958/73 relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Visto il regolamento (CEE) n. 2670/74 del Consiglio del 21 ottobre 1974 che modifica il regolamento (CEE) n. 2958/73 relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Considerata l'opportunità di provvedere agli adempimenti di cui ai citati regolamenti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1974 ed i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto, fissati con i regolamenti (CEE) n. 1134, n. 1135 del 29 aprile 1974 e modificati con i regolamenti (CEE) n. 2496 del 2 ottobre 1974 e n. 2518 del 4 ottobre 1974, citati nelle premesse, sono i seguenti:

VARIETÀ	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzo di obiettivo (lire al q.le)	Prezzo d'intervento (lire al q.le)	Prezzo d'intervento derivato (lire al q.le)
Bright	A	169.515	152.606	213.664
	B	110.185	99.194	138.882
	C	84.757	76.303	106.832
Burley	A	131.531	118.369	178.762
	B	85.495	76.940	116.195
	C	63.135	56.817	85.806
Maryland	A	146.858	132.197	194.589
	B	95.458	85.928	126.483
	C	70.492	63.455	93.403
Kentucky	A	223.898	201.533	279.086
	B	142.610	128.365	177.762
	C	85.566	77.019	106.657
Nostrano del Brenta	A	175.692	158.177	236.405
	B	136.195	122.618	183.260
	C	103.508	93.190	139.278
Beneventano	A	137.439	123.684	178.062
	B	107.374	96.628	139.111
	C	76.236	68.606	98.769
Xanty	A	225.047	202.533	325.153
	B	194.006	174.597	280.304
	C	143.564	129.202	207.425
Perustitza	A	200.298	180.231	267.579
	B	183.760	165.350	245.485
	C	134.145	120.705	179.204
Erzegovina	A	179.869	161.891	241.702
	B	165.017	148.524	221.745
	C	117.162	105.452	157.439
Round Tip.	A	773.834	696.465	1.037.891
	B	899.807	809.843	1.206.850
	C	323.931	291.543	434.466
Brasile	A	—	—	—
	B	83.716	75.386	—
	C	71.159	64.078	—

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C e per le varietà Paraguay e ibridi derivati, i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonché i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti:

Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C

CORONA FOGLIARE	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivati (lire al q.le)
Prime foglie I	160.510	144.467	221.536
II	130.192	117.179	179.690
III	103.440	93.101	142.768
Foglie basse I	194.396	174.966	268.305
II	156.944	141.257	216.613
III	126.625	113.968	174.767
Foglie mediane I	178.345	160.519	246.151
II	146.243	131.626	201.844
III	124.841	112.363	172.306
Foglie apicali I	119.491	107.548	164.921

Paraguay e ibridi derivati

CORONA FOGLIARE	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)
Foglie basse I S.	185.609	167.092
I	157.054	141.385
II	128.498	115.679
III	99.943	89.972
Foglie mediane I	171.331	154.238
II	142.776	128.532
III	114.221	102.826
Foglie apicali I	142.776	128.532
II	114.221	102.826
III	85.666	77.119

Art. 2.

I premi di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1974 con il regolamento comunitario n. 1470 del 4 giugno 1974 citato nelle premesse, sono i seguenti:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	111.455
Paraguay e ibridi derivati	87.298
Bright	93.129
Burley	57.310
Maryland	70.638
Kentucky, ibridi similari, Moro di Cori, Salento	45.482
Nostrano del Brenta, Resistente 142, Gojano	98.294
Beneventano	67.056
Xanti Yakà	119.535
Perustitza	112.288
Erzegovina e ibridi derivati	100.127
Round Tip., Scafati, Sumatra	471.061
Brasile Selvaggio, altre varietà	18.992

Art. 3.

Le disposizioni di cui:

agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 15 dicembre 1970 concernenti la valutazione dei tabacchi secchi allo stato sciolto consegnati dai coltivatori agli acquirenti ed il pagamento del relativo prezzo;

all'art. 2 del decreto ministeriale 6 maggio 1971 concernente il pagamento del premio;

all'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971 concernente la valutazione del tabacco offerto all'organismo di intervento,

restano confermate anche per il tabacco in foglia e in colli del raccolto 1974.

Art. 4.

Le maggiorazioni e le riduzioni da apportare ai prezzi di intervento in relazione alle caratteristiche di ciascuna varietà e categoria di tabacco greggio, sono quelle riportate nelle tabelle allegate al regolamento (CEE) numero 1728/70 del 25 agosto 1970, modificate, a decorrere dal 18 maggio 1973, dal regolamento n. 717/73 del 6 marzo 1973, citato nelle premesse.

I tassi di umidità dei tabacchi in foglia e di quelli in colli sono stabiliti negli allegati 1 dei rispettivi regolamenti n. 1134/74 e n. 1135/74 del Consiglio del 29 aprile 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(9320)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1974.

Abolizione delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 19 agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visti l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e l'art. 30 del testo

unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1971 recante la determinazione di retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente da caffè bars, birrerie, pasticcerie, ecc. della provincia di Roma;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1971 recante la determinazione di retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente da ristoranti, trattorie, osterie, rosticcerie ed esercizi similari della provincia di Roma;

Ritenute non più sussistenti le condizioni necessarie per il riferimento a retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Roma;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

A decorrere dal primo periodo di paga del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica cessano di avere efficacia i decreti ministeriali 3 aprile 1971 e 24 aprile 1971 citati in premessa, relativi alla determinazione di retribuzioni medie, agli effetti della commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Roma.

Roma, addì 20 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9370)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1974.

Abolizione delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito in misura non fissa dipendente da pubblici esercizi della provincia di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visti l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e l'art. 30 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1970 recante la determinazione di retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito in misura non fissa dipendente da pubblici esercizi della provincia di Milano;

Ritenute non più sussistenti le condizioni necessarie per il riferimento a retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Milano;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

A decorrere dal primo periodo di paga del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica cessa di avere efficacia il decreto ministeriale 12 luglio 1970 recante la determinazione, agli effetti della commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle retribuzioni medie per il personale retribuito in misura non fissa dipendente da pubblici esercizi, caffè bars, night clubs, birrerie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, bottiglierie ed esercizi similari di Milano e provincia.

Roma, addì 20 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9371)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

(*Opera Sila*)

Con decreto ministeriale 27 agosto 1974, n. 6455/4359, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1974, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 349, sono stati determinati nella misura di L. 25.830 (lire venticinquemilaottocentotrenta) gli interessi per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1973, relativi alla indennità riliquidata con decreto ministeriale 5 novembre 1973, n. 6447/4351, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 15 gennaio 1974, per i terreni espropriati in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1487 (*Gazzetta Ufficiale* n. 299/s.o.4 del 31 dicembre 1951), al nome della ditta Sprovieri Michele fu Angelo e Sprovieri Vincenzo di Michele e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di lire 25.000 (lire venticinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 ed 8 della legge 11 marzo 1956, n. 156.

Roma, addì 11 novembre 1974

(9123)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1974, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 33, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 3 gennaio 1970 dalle ditte Cappi Iolanda in Brunelli e Zina e Vittoria Cappi, contro il decreto del magistrato alle acque, provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia 5 maggio 1969, n. 6618, è stato dichiarato inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento non definitivo.

(9168)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1974, registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 153, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 20 luglio 1970 dalla ditta Spera Antonio avverso il provvedimento 24 gennaio 1970, n. 34046, del provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania, con il quale non è stata accolta la richiesta di elevazione del contributo, concesso con decreto del provveditorato regionale stesso 22 maggio 1969, n. 23940, dalla misura del 70 % alla misura del 90 %, per il ripristino di una unità immobiliare in Grottaminarda, danneggiata dal terremoto del 1962.

(9169)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Baveno

Con decreto 8 aprile 1974, n. 304, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di terreno lacuale del Lago Maggiore in comune di Baveno (Novara), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 12 mappale 125/parte, della superficie di mq. 343,61 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 18 gennaio 1973 in scala 1:diverse, dall'ufficio tecnico erariale di Novara; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9170)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Domodossola

Con decreto 19 luglio 1974, n. 684, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno estromesso dall'alveo del torrente Bogna in comune di Domodossola (Novara), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8 mappali 341 (mq 2.590); 397 (mq 1.830); 398/a (mq 840); 399 (mq 220); 400 (mq 30) della superficie complessiva di mq 5.510, ed indicato nello stralcio di mappa del N.C.T. rilasciato il 30 ottobre 1967, in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Novara; stralcio di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(9171)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Gubbio

Con decreto 19 luglio 1974, n. 790/73, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex argine del torrente Camignano in comune di Gubbio (Perugia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 227, particella 257, della superficie di mq. 480, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 16 ottobre 1972 dall'ufficio tecnico erariale di Perugia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9172)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 17-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati cinque punzoni recanti il marchio di identificazione « 17-AR », a suo tempo assegnato alla ditta Ghinassi-Raffaelli & Meli, in Arezzo, via Alessandro Dal Borro n. 61/*b*.

(9259)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 8-CB »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 8-CB », a suo tempo assegnato alla ditta F.lli Sammartino, in Petrella Tifernina (Campobasso).

(9260)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 24-PV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 24-PV », a suo tempo assegnato alla ditta Miracca Luigino, in Mede (Pavia), via Sormani n. 1.

(9261)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 55-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 55-AR », a suo tempo assegnato alla ditta Braconi Gustavo, in Arezzo, via Ponte della Chiassa n. 43.

(9262)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a r. l. « Felice », in Taranto, in liquidazione

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 2 novembre 1974, il dott. Grilli Mario è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r. l. « Felice », in Taranto, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 27 maggio 1972, in sostituzione del rag. Arturo Ruffo.

(9297)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « A.C.L.I. San Narciso », in Ploaghe, in liquidazione.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 11 novembre 1974, il rag. Cesare Fera è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « A.C.L.I. San Narciso », in Ploaghe (Sassari), in liquidazione ai sensi dello art. 2544 con precedente decreto ministeriale 16 giugno 1965, in sostituzione del dott. Severino Mecucci, dimissionario.

(9298)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Unione cooperativa magliese », in Maglie, in liquidazione.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 11 novembre 1974, il dott. Costa Rosario Giorgio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Unione cooperativa magliese », in Maglie (Lecce), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto 24 novembre 1972, in sostituzione del dottor Sante Morello, dimissionario.

(9299)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1974, registro n. 78 Finanze, foglio n. 212, è stato respinto, perché infondato, il ricorso presentato dalla sig.ra Carozza Luigia nata Scotto, direttore di 1ª classe delle tasse, avverso il provvedimento ministeriale 15 ottobre 1971, n. 367527.

(8933)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 223

Corso dei cambi del 22 novembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	668,25	668,25	668 —	668,25	669,50	668,25	668,15	668,25	668,25	668,25
Dollaro canadese	676,50	676,50	676,50	676,50	678,50	676,50	676,80	676,50	676,50	676,50
Franco svizzero	244 —	244 —	241,50	244 —	241,50	244,05	245,40	244 —	244 —	244 —
Corona danese	114,63	114,63	114,65	114,63	113,70	114,60	114,47	114,63	114,63	114,63
Corona norvegese	123,99	123,99	123,50	123,99	123 —	123,95	123,60	123,99	123,99	123,99
Corona svedese	155,30	155,30	156,50	155,30	155 —	155,33	155,50	155,30	155,30	155,30
Fiorino olandese	259,35	259,35	260 —	259,35	256,50	259,30	259,90	259,35	259,35	259,35
Franco belga	17,847	17,847	17,95	17,847	17,70	17,82	17,82	17,847	17,84	17,85
Franco francese	142,805	142,805	143,40	142,805	142,50	142,80	143,30	142,805	142,80	142,80
Lira sterlina	1553,55	1553,55	1553 —	1553,55	1552,50	1553,60	1554,25	1553,55	1553,55	1553,55
Marco germanico	269,32	269,32	270 —	269,32	267 —	269,30	269,75	269,32	269,32	269,30
Scellino austriaco	37,68	37,68	37,70	37,68	37,40	37,65	37,67	37,68	37,69	37,68
Escudo portoghese	26,83	26,83	26,90	26,83	26,80	26,80	26,85	26,83	26,83	26,83
Peseta spagnola	11,7425	11,7425	11,80	11,7425	11,72	11,75	11,76	11,7425	11,74	11,74
Yen giapponese	2,234	2,234	2,23	2,234	2,23	2,23	2,2375	2,234	2,23	2,23

Media dei titoli del 22 novembre 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	87,400
Redimibile 3,50 % 1934	99,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,725
» 5 % (Ricostruzione)	84,550
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,075
» 5 % (Città di Trieste)	82,950
» 5 % (Beni esteri)	83,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,500
» 5,50 % » » 1968-83	82,425
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	90,375
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	87,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1975)	96,500
» 5 % (» 1º-10-1975) II emiss.	93,525
» 5 % (» 1º gennaio 1977)	85,425
» 5 % (» 1º aprile 1978)	82,875
» 5,50 % (scad. 1º gennaio 1979)	85,825
» 5,50 % (» 1º gennaio 1980)	84,250
» 5,50 % (» 1º aprile 1982)	82,575
» poliennali 7 % 1978	92,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 novembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	668,20
Dollaro canadese	676,65
Franco svizzero	244,70
Corona danese	114,55
Corona norvegese	123,795
Corona svedese	155,40
Fiorino olandese	259,625
Franco belga	17,833
Franco francese	143,052
Lira sterlina	1553,90
Marco germanico	269,535
Scellino austriaco	37,675
Escudo portoghese	26,84
Peseta spagnola	11,751
Yen giapponese	2,236

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notaio presso la direzione provinciale del tesoro di Foggia

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio dott. Girolamo Caggianelli, con decreto ministeriale 15 novembre 1974, è stato revocato, con effetto dal successivo giorno 16, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Foggia, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 24 maggio 1934.

(9344)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Casole Bruzio

Con decreto del presidente della regione Calabria 26 agosto 1974, n. 904, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 25 luglio 1974, n. 336, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Casole Bruzio, adottato dal comune stesso con atto consiliare 26 maggio 1973, n. 21.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9310)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Modena

Con delibera della giunta regionale 17 settembre 1974, n. 2476 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con prot. numero 2609/2667 nella seduta del 9 ottobre 1974), è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale, relativa alla zona sita all'angolo tra viale A. Muratori e via C. Sigonio, adottata dal consiglio comunale del comune di Modena con deliberazione 19 luglio 1973, n. 511.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 23 ottobre 1974, n. 502, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942 n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8887)

Variante al piano regolatore generale del comune di Bologna

Con delibera della giunta regionale 24 settembre 1974, numero 2569 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 16 ottobre 1974 con atto n. 2716/2727), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale, relativa alla scelta di parte dell'area, già sede dell'ex zuccherificio di via Zanardi, da destinare alla realizzazione di un centro di meccanizzazione postale progettato dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, adottata dal comune di Bologna con deliberazione del consiglio comunale 3 giugno 1974, n. 493.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 30 ottobre 1974, n. 528, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9027)

Variante al piano regolatore generale del comune di Ferrara

Con delibera della giunta regionale 9 ottobre 1974, n. 2707 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 23 ottobre 1974 con atto n. 2793/2826), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale, relativa all'insediamento del centro servizi per il commercio all'ingrosso nella zona compresa fra i quartieri del Barco e di Pontelagoscuro, adottata dal comune di Ferrara con deliberazione consiliare 15 maggio 1973, n. 18.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 30 ottobre 1974, n. 527, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9026)

Variante al piano regolatore generale del comune di Fontanelice

Con delibera della giunta regionale 24 settembre 1974, n. 2565 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto numero 2712/2766 nella seduta del 16 ottobre 1974), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale adottata dal comune di Fontanelice con deliberazione del consiglio comunale 13 febbraio 1974, n. 3.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 6 novembre 1974, n. 542, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9210)

Varianti al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Ravenna

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna 30 ottobre 1974, n. 10928, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Ravenna, relativa ad insediamento di una scuola elementare nel capoluogo del comune stesso, via Chiavica Romea.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(8910)

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna 30 ottobre 1974, n. 4967, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Ravenna, relativa ad insediamento di una scuola media nel capoluogo del comune stesso, località Lametta.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(8911)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Lastra a Signa

Con deliberazione della giunta regionale 2 ottobre 1974, n. 10561, è stato approvato il piano regolatore generale, determinazioni finali, del comune di Lastra a Signa (Firenze), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(9311)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a quattro posti di esperto agrario nel ruolo degli esperti agrari della carriera di concetto dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 1078 e 1079;

Visto che nel ruolo degli esperti agrari della carriera di concetto dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze al 30 giugno 1973 sono vacanti sei posti;

Visto il decreto ministeriale n. 72001 del 7 gennaio 1972 relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 12 maggio 1972;

Vista la tabella « Istituto agronomico per l'Oltremare » allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il verbale del comitato di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare n 85 del 29 maggio 1973 con il quale è stato deliberato di indire un concorso, per esami, a quattro posti nel ruolo degli esperti agrari (parametro 160) in prova nella carriera di concetto dell'Istituto agronomico per l'Oltremare;

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di esperto agrario (parametro 160) in prova nel ruolo degli esperti agrari della carriera di concetto dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze.

Art. 2.

Dei quattro posti di cui all'art. 1, due posti sono riservati ai candidati in possesso del diploma di perito agrario e due posti sono riservati ai candidati in possesso del diploma di perito industriale ad indirizzo chimico.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di perito agrario o di perito industriale ad indirizzo chimico;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 salvo quanto stabilito dal successivo art. 4;

c) cittadinanza italiana;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 4.

Il limite massimo di età, indicato alla lettera *b*) del precedente art. 3 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O N U. abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, per i promossi al merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1949, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra nonchè per le categorie assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di università o di istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio e cessati per ragione di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e quelli di cui al terzo e quarto comma sono cumulabili tra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229 che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Areonautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947 n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 700 dovranno pervenire all'Istituto agronomico per l'Oltremare, via Cocchi n. 4, Firenze, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione massima di età e che consente di prescindere da tale limite;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario);

6) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di ex pubblico impiego;

9) la lingua (inglese e francese) che intende scegliere come esame;

10) la propria residenza e l'esatto indirizzo ai quali l'Istituto agronomico per l'Oltremare dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Le firme del notaio e del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Firenze e consisteranno in due prove scritte e in un colloquio.

Le tesi dei programmi di esami sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Per i candidati che sono in possesso del diploma di perito agrario:

1) *Prove scritte*:

a) un tema su uno dei seguenti argomenti:
coltivazioni erbacee ed arboree dei paesi tropicali e subtropicali;
agronomia dei paesi tropicali e subtropicali;

b) un tema su uno dei seguenti argomenti:
zootecnia dei paesi tropicali e subtropicali;
economia e politica agraria con riferimento ai paesi tropicali e subtropicali.

2) *Colloquio*:

il colloquio verterà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:
patologia vegetale dei paesi tropicali e subtropicali;
entomologia dei paesi tropicali e subtropicali;
tecnologia dei prodotti tropicali e subtropicali;
chimica agraria;
lingua francese o inglese.

Per i candidati che sono in possesso del diploma di perito industriale ad indirizzo chimico:

1) *Prove scritte*:

a) un tema sul seguente argomento:
chimica analitica;

b) un tema sul seguente argomento:
chimica agraria.

2) *Colloquio*:

il colloquio verterà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:
analisi chimica generale e tecnica e laboratorio;
impianti chimici e disegno;
complementi di chimica ed elettrochimica e laboratorio;
lingua francese o inglese.

Art. 7.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

Art. 8.

Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno 15 giorni prima dell'inizio dello stesso che sarà pubblicato nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art 9.

La commissione esaminatrice nominata con decreto ministeriale sarà presieduta dal direttore generale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze e sarà composta da due funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di legazione od equiparato e di due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo dell'Istituto agronomico per l'Oltremare.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito, secondo l'ordine del punteggio ottenuto con le prove obbligatorie.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenze, a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 11.

Per sostenere la prova di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto valido;

g) carta di identità.

Art. 12.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori, i candidati che avranno superato le prove dovranno far pervenire all'Istituto agronomico per l'Oltremare, entro 20 giorni dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti attestanti l'eventuale possesso dei titoli di preferenza o di precedenza.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L. 700, di cui alla circolare n. 5000 dal 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 20-28-60 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 700, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L., attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi, di cui alla precedente lettera *c*) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 700, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 700, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta bollata da L. 700, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpita dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 700.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 700, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva debbono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 700, rilasciato dalla competente autorità militare;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno, presso l'Istituto agronomico per l'Oltremare, devono produrre un'attestazione dell'amministrazione in carta da bollo da L. 700, dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di 1 anno presso detto Istituto.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di una amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente devono produrre una attestazione in carta da bollo da L. 700, rilasciata dalla amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 700, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 13.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e verranno dichiarati i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine per l'eventuale impugnativa.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno indicati, pena la decadenza della nomina, a presentare, all'Istituto agronomico per l'Oltremare entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti di rito. Tali documenti redatti su carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine ne fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma; ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *a*), del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita.

I concorrenti che hanno superato il 32° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

d) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello della cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi della attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del comune o della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 15.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati esperti agrari in prova per la durata di 6 mesi nel ruolo del personale degli esperti agrari per la carriera di concetto dell'Istituto agronomico per l'Oltremare.

Ai vincitori spetterà il trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

I medesimi al termine del suddetto periodo di prova saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Coloro che avranno conseguito la nomina in prova, se non assumeranno servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1973

p. *Il Ministro*: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1974
Registro n. 396 *Esteri, foglio n.* 95

PROGRAMMA D'ESAME

COLTIVAZIONI ERBACEE ED ARBOREE DEI PAESI TROPICALI E SUBTROPICALI

Alimentari e saccarifere:
cerealicole: riso, granturco, sorgo, miglio, frumento;
feculifere: manioca, igname, patata dolce, taro o colocasia;
saccarifere: canna da zucchero.

Oleaginose:
palma da olio, palma da cocco, arachide, soia;
cenni su: sesamo, ricino, cantè, aleurite.

Nervine:
caffè, tè, cacao, tabacco;
cenni su: cola, mate, ciat, coca.

Tessili:
cotone, agave, ibisco;
cenni su: ramiè, kapok, juta, urena lobata, abaca.

Fruttiferi:
banane, agrumi, ananasso, anacardio, avocado, palma da dattero;
cenni su: mango, papaia.

Spezie:
pepe, vaniglia.

Cauccifere:
caucciù (hevea brasiliensis).

Medicinali:
ciuchana.

AGRONOMIA DEI PAESI TROPICALI E SUBTROPICALI

Nozioni di climatologia e biogeografia delle zone interessate.
Pedegenesi in zone tropicali ed equatoriali.
I principali tipi di terreni della fascia intertropicale.
Loro valore agrario e vocazione colturale.
Le carte dei terreni, principali e derivate.
L'abbattimento della foresta e della vegetazione naturale.
Erosione idrica ed eolica.
Prevenzione e lotta antierosiva.
Tecniche di lavorazione e conservazione del suolo.
Dray farming.
Nozioni di tecnica e pratica delle irrigazioni.

PATOLOGIA VEGETALE DEI PAESI TROPICALI E SUBTROPICALI

Parte generale:
mezzi di lotta e fungicidi;
metodo per lo studio delle malattie delle piante;
importanza economica delle malattie delle piante coltivate nei paesi subtropicali e tropicali.

Parte speciale:
classificazione delle malattie;
virosi del cacao;
virosi della canna da zucchero;
rosetta dell'arachide;
« Tristeza » degli agrumi;
gommosi del cotone;
marciume e cancro dei frutti del cacao;
peronospora del tabacco;
antracnosi del caffè;
marciume delle banane;
carbone della canna da zucchero, della dura;
ruggine del caffè;
scopazzi del cacao;
cercosporiosi del caffè, del banano, delle arachidi;
mal di Panama del banano;
avvizzimento del cotone.

ENTOMOLOGIA DEI PAESI TROPICALI E SUBTROPICALI

Parte prima:
nozioni di morfologia.

Parte seconda:
nozioni di anatomia.

Parte terza:
nozioni di biologia.

Parte quarta:
lotta antiparassitaria:
generalità;
mezzi chimici;
tecniche di sterilizzazione;
concetto di bioecosistema;
future prospettive della lotta antiparassitaria;
precauzioni, misure di pronto soccorso;
avvelenamenti.

Parte quinta:
cenni sugli ordini principali;
cenni sulla biologia e lotta contro gli insetti che attaccano le principali piante coltivate nei paesi tropicali e subtropicali:
caffè;
cacao;
mais;
sorgo;
canna da zucchero;
banano;
agrumi;
palma da cocco e da olio;
cotone.

TECNOLOGIA DEI PRODOTTI AGRARI TROPICALI E SUBTROPICALI

Conservazione dei prodotti agrari e condizionamento della frutta tropicale.
Lavorazione dei prodotti agrari feculiferi e saccariferi.
Preparazione commerciale dei seguenti prodotti:
thè, caffè, cacao.
Tecnologia delle principali oleaginose:
palma da olio, palma da cocco, arachide, cotone e semi minori.
Preparazione delle principali fibre tessili:
cotone, fibre tenere e fibre dure.

ECONOMIA E POLITICA AGRARIA DEI PAESI TROPICALI E SUBTROPICALI

Caratteristiche generali dei diversi tipi di economia agricola nel mondo.
Componenti fondamentali del sottosviluppo agricolo.
Economia di sussistenza e semisussistenza.
Ordinamenti culturali nel settore tradizionale.
Regimi fondiari dei paesi tropicali con particolare riguardo all'Africa.
L'agricoltura del settore moderno.
Regime economico delle piantagioni.
Interpretazione ed analisi economica delle principali produzioni agricole tropicali (caffè, cacao, banano, canna da zucchero, gomma).

ZOOTECNIA DEI PAESI TROPICALI E SUBTROPICALI

Richiami di anatomia e fisiologia.
Richiami di zoognostica.
Richiami di genetica con particolare riferimento ai metodi di miglioramento.
Richiami di alimentazione animale con particolare riferimento al calcolo della razione.
Principali caratteristiche degli allevamenti nei paesi tropicali e subtropicali. Fisiologia climatica e acclimazione del bestiame
Lo zebu e le principali popolazioni bovine allevate nei paesi tropicali con particolare riferimento all'Africa. Le nuove razze create per i tropici.
Cenni sulla valorizzazione zootecnica nei paesi in via di sviluppo.
Caratteristiche generali dei pascoli, foraggi e acque di abbeverata nei paesi caldi:
composizione floristica;
composizione chimica;
caratteristiche vegetative;
capacità di carico.
I principali raggruppamenti vegetali naturali considerati come pascoli:
prateria;
steppa;
savana e sue varie forme;
pascoli boschivi e forestali.
I metodi di utilizzazione dei pascoli da parte delle popolazioni locali.
La transumanza e il nomadismo.
Cenni sul miglioramento dei pascoli e dell'idraulica pastorale.
Cenni sui metodi di conservazione dei foraggi nei paesi tropicali.

CHIMICA ANALITICA

Analisi del terreno:
prelevamento dei campioni;
analisi chimica;
analisi fisica;
analisi biologica;
metodi chimici e fisiologici per aumentare il fabbisogno alimentare delle piante;
analisi dei concimi;
prelevamento campioni;
metodi di riconoscimento concimi;
riconoscimento concimi azotati;
riconoscimento concimi fosfati;
riconoscimento concimi potassici;
riconoscimento concimi complessi;
ricerca delle fostificazioni dei più comuni concimi.
Analisi delle acque.
Analisi sostanze alimentari.
Notizie su: anticrittogamici, insetticidi, diserbanti.

CHIMICA AGRARIA

Chimica del suolo:
terreno agrario, minerali e rocce;
agenti di disgregazione e decomposizione dei minerali e delle rocce;
costituzione fisico meccanica, tessitura, struttura;
sostanza organica;
aria e acqua nel terreno;
proprietà fisiche, chimiche e biologiche;
colloidi, potere assorbente, reazione, microrganismi, fertilità, metodi di analisi;
classificazione dei terreni;
cartografia dei terreni;
teoria e tecnica della concimazione;
fertilizzanti, ammendamenti, correttivi;
concimi semplici e complessi, concimi organici.

Parte di chimica vegetale:
fattori essenziali per la vita delle piante;
elementi e principi che entrano a costituire le piante, soluzioni nutritive;
rapporti fra piante e acqua, traspirazione;
nutrizione delle piante;
costituzione delle piante e dei frutti: grucidi, acidi vegetali, lipidi, essenze, resine, tannini, enzimi, pigmenti, vitamine;
fotosintesi clorofilliana;
ciclo dell'azoto, respirazione;
germinazione e maturazione frutti.

ANALISI CHIMICA GENERALE E TECNICA E LABORATORIO

Analisi quantitativa. Analisi gravimetrica dei cationi e degli anioni più comuni.
Analisi volumetrica. Controllo dei recipienti tarati. Preparazione e controllo delle soluzioni titolate.
Alcalimetria, acidimetria, ossidimetria.
Metodi di analisi per precipitazione e complessazione.
Laboratorio, analisi chimica quantitativa, ponderale e volumetrica.
Metodi chimico-fisici di analisi.
Legge di Lambert e Beer.
Colorimetria, fotometria e spettrofotometria: visibile, UV ed IR.
Fluorescenza e fosforescenza.
Metodi elettrochimici di analisi: analisi elettrolitica.
Titolazioni potenziometriche, conduttometriche e polarimetriche.
Metodi cromatografici di analisi.
Resine scambiatrici di ioni.
Cenni sull'analisi radiosotopica.
Analisi di acque industriali, di combustibili solidi, liquidi e gassosi, di lubrificanti, di fertilizzanti, dei prodotti chimici di uso più comune, dei minerali più importanti, dei metalli e delle loro leghe.

IMPIANTI CHIMICI E DISEGNO

Scambiatori di calore.
Concentrazione ed evaporazione delle soluzioni.
Distillazione e rettifica.
Essiccamento.
Estrazione con solventi. Liscivazione.
Prevenzione degli infortuni. Igiene del lavoro.
Schizzi degli apparecchi più importanti in uso per le diverse operazioni. Esecuzione dei diagrammi di lavorazione e degli schemi di impianto dei principali processi.

COMPLEMENTI DI CHIMICA ED ELETTROCHIMICA E LABORATORIO

Costituzione della materia.
Equilibrio chimico.
Equilibrio in soluzione.
Stato gassoso.
Stato liquido.
Soluzioni.
Stato solido.
Cenni di cinetica chimica.
Termochimica.
Termodinamica chimica.
Elettrochimica.
Elettrochimica applicata.

(9176)

Concorso ad un posto di disegnatore nel ruolo dei disegnatori della carriera di concetto dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, 1078 e 1079;
Visto che nel ruolo dei disegnatori della carriera di concetto dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, sono vacanti due posti;
Visto il decreto ministeriale n. 72001 del 7 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 12 maggio 1972, relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze;
Vista la tabella « Istituto agronomico per l'Oltremare » allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il verbale n. 85 del 29 maggio 1973 col quale il comitato di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze ha deliberato di indire un concorso per esami a un posto di disegnatore (parametro 160) in prova nel ruolo d'ordine della carriera di concetto dell'Istituto stesso;

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di disegnatore in prova nel ruolo dei disegnatori della carriera di concetto dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di geometra o di maturità artistica o di maturità scientifica o diploma di perito industriale con indirizzo specializzato in edilizia;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

c) cittadinanza italiana;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonché dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, per i promossi al merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1949, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra nonchè per le categorie assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di università o di istituto di istruzione universitaria in attività di servizio e cessati per ragione di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e quelli di cui al terzo e quarto comma sono cumulabili tra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229 che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 700, dovranno pervenire all'Istituto agronomico per l'Oltremare, via Cocchi n. 4, Firenze, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che abbia superato il 32° anno di età deve indicare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 3 ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

6) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) se e quali prove facoltative, fra quelle indicate nel successivo art. 7, intende sostenere;

10) la propria residenza e l'esatto indirizzo al quale l'Istituto agronomico per l'Oltremare dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro funzionario incaricato dal sindaco o, infine, dal funzionario competente a ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Firenze e consisteranno in due prove scritte e in una orale.

1) Prove scritte:

a) un tema su uno dei seguenti argomenti:

topografia: nozioni generali sui procedimenti di rilevamento topografico regolare e fotogrammetrico;

cartografia: nozioni fondamentali sulle proiezioni e rappresentazioni cartografiche, deformazioni lineari, superficiali, angolari di una carta.

Proiezioni pure e modificate; rappresentazioni cartografiche; le formule di corrispondenza.

Cenni descrittivi delle principali rappresentazioni: proiezioni centrografiche, stereografiche ed ortografiche; proiezioni naturali, di Mercadore, di Gauss, di Lambert conforme ed azimutale equivalente, policonica, equivalente di Mollweide.

Reticolati chilometrici.

Sistemi di rappresentazione d'orografia.

Caratteristiche fondamentali della cartografia ufficiale italiana edita dall'Istituto geografico militare; lettura della carta topografica e risoluzione dei problemi pratici connessi (distanze, pendenze, profili altimetrici, ecc.);

b) un saggio grafico di disegno cartografico e di scrittura da eseguirsi su un apposito cartoncino riproducente un argomento scelto dalla commissione.

2) La prova orale consisterà in un colloquio vertente: sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

matematica: trigonometria piana; nozioni di algebra e nozioni di geometria piana;

nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sul rapporto di pubblico impiego.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

Art. 7.

Il candidato inoltre può chiedere di essere ammesso a sostenere prove facoltative:

a) di dattilografia;

b) di lingue straniere.

La prova facoltativa di lingua è solamente orale.

Per la prova di dattilografia il concorrente potrà conseguire un massimo di tre punti, purchè raggiunga la sufficienza di punti 1,5.

Per le prove di lingue il candidato potrà ottenere un massimo di due punti per ogni prova, purchè raggiunga la sufficienza di un punto.

Il totale dei punti ottenuti con le prove facoltative sarà sommato alla votazione complessiva di cui all'art. 6.

Art. 8.

La commissione esaminatrice nominata con decreto ministeriale sarà presieduta dal direttore generale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze e sarà composta da due funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consiglieri di legazione od equiparato e di due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze.

Art. 9.

Per sostenere la prova di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto valido;

g) carta di identità.

Art. 10.

Le prove di esame hanno luogo a Firenze.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di 15 giorni prima, il luogo e il diario delle prove scritte. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine su indicato, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, l'avviso della presentazione alla prova stessa, con l'indicazione dei voti riportati in ciascuna prova scritta, è dato individualmente almeno 20 giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

Art. 11.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza devono far pervenire all'Istituto agronomico per l'Oltremare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti i titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 700, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 700, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L., attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi, di cui alla precedente lettera *c*) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 700 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 700 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'at. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1283, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta bollata da L. 700, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai

territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 700.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 700, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 700 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva debbono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 700 rilasciato dalla competente autorità militare;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, devono produrre una attestazione dell'amministrazione in carta da bollo da L. 700, dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo per non meno di 1 anno, presso detto Istituto.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di una amministrazione dello Stato e che non si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente, devono produrre una attestazione in carta da bollo da L. 700, rilasciata dalla amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre, apposita attestazione su carta bollata da L. 700, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 12.

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi del precedente art. 7. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenza.

Con decreto ministeriale, viene riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso ed approvata, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 13.

I concorrenti collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e precedenza, devono far pervenire all'Istituto agronomico per l'Oltremare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma; ovvero, copia del diploma stesso in bollo, autenticato dei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *a*) del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età debbono altresì produrre i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello della cittadinanza italiana dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi della attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

Con appositi decreti ministeriali viene dichiarato il vincitore del concorso ed approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre al vincitore.

Il vincitore del concorso viene nominato con decreto ministeriale disegnatore in prova nel ruolo dei disegnatori della carriera di concetto dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze.

Tale nomina decade in caso di mancata assunzione nel termine stabilito.

Al vincitore spetterà il trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1973

p. *Il Ministro*: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1974
Registro n. 396 *Esteri, foglio n.* 94

(9177)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esame speciale, a centosessantasette posti di aiutoricevitori del lotto.

Nel Bollettino ufficiale delle estrazioni del lotto del 4 maggio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 1B/350133 dell'8 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1974, relativo alla approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori del concorso, per esame speciale, a centosessantasette posti nel ruolo degli aiutoricevitori del lotto, indetto con il decreto ministeriale 4 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 22 agosto 1972.

(9183)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 73/2422/1 del 20 novembre 1973 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titolo ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1972;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 28 agosto 1972, n. 7;

Viste le designazioni pervenute dagli enti interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Zecchino dott Giulio, funzionario amministrativo della regione Puglia.

Componenti:

Paladino dott. Dante, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Brindisi;

Signorello dott. Giuseppe, medico provinciale capo in servizio presso la regione Puglia;

Bonomo prof Lorenzo, ordinario di clinica medica presso l'Università di Bari;

Bettocchi prof. Silvio, docente in ostetricia presso l'Università di Bari;

Muscogiuri dott. Noè, medico condotto del comune di Torre S Susanna.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Antonio Rosato funzionario amministrativo della regione Puglia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Brindisi, addì 31 ottobre 1974

Il medico provinciale capo: CIUFFREDA

(9185)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1974, n. **16**.

Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali - Integrazioni e modificazioni della legge regionale 31 marzo 1972, n. 3.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **30** *del* 5 *ottobre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

SONO DECORSI I TERMINI PER IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

CASSA DI PREVIDENZA

Art 1.

E' istituita la cassa di previdenza per i consiglieri regionali.

La cassa provvede alla erogazione mensile di un assegno vitalizio diretto ai consiglieri cessati dal mandato, o di un assegno vitalizio di reversibilità agli aventi diritto, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

La cassa è gestita da un comitato di amministrazione formato dai componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, nonchè da un rappresentante di ogni gruppo consiliare, designato dal gruppo stesso.

Il presidente del consiglio, il vice presidente ed il segretario più anziani nel mandato consiliare sono rispettivamente presidente, vice presidente e segretario del comitato.

Le cariche sono gratuite.

Il presidente del comitato, o, in sua assenza o impedimento, il vice presidente, convoca il comitato stesso ogni qualvolta sia necessario. Lo convoca altresì su richiesta di almeno tre componenti del comitato, anche in relazione alla gestione del fondo di solidarietà di cui all'art. 27 e seguenti della presente legge.

Quando motivi gravi lo giustifichino, il presidente, sentito l'ufficio di presidenza, può sciogliere il comitato. Questo sarà ricostituito entro quindici giorni dalla data dello scioglimento.

In tutti i casi, compreso quello di scioglimento del consiglio regionale, il comitato esercita le sue funzioni fino alla data della costituzione del nuovo comitato.

Art. 3.

L'iscrizione alla cassa è obbligatoria.

L'onere contributivo, nella misura fissata dal successivo art. 4, viene mensilmente detratto, di ufficio, dalla indennità di carica, a decorrere dal giorno della prima corresponsione della medesima dopo la elezione del consiglio, e versato direttamente alla cassa.

Art. 4.

La misura della quota contributiva è pari al 10 per cento dell'indennità di carica lorda di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 3, a partire dalla data di cui al primo comma dell'art. 31 della presente legge e fino al 30 aprile 1973; mentre con decorrenza dal 1° maggio 1973, la detta percentuale è applicata sull'indennità di carica lorda di cui alla lettera *e*), primo comma, dell'art. 33 della presente legge.

I consiglieri proclamati in tempo successivo alla prima proclamazione degli eletti sono tenuti a versare una somma pari a quella trattenuta o versata dagli altri consiglieri, più gli interessi che sarebbero maturati se le quote mensili fossero state versate al fondo fin dall'inizio.

Qualora la misura dell'indennità di carica fissata in detto art. 33 dovesse subire variazioni, la percentuale di cui sopra si applicherà sulla nuova misura dell'indennità medesima.

Oltre che dal gettito dei contributi a carico dei consiglieri o dei loro aventi causa, il fondo di cassa è alimentato da eventuali lasciti, legati ed elargizioni, nonchè dai redditi ricavati dagli investimenti degli introiti.

Art. 5.

Il comitato di amministrazione della cassa provvede alla redazione del bilancio della medesima, nonchè del rendiconto finanziario annuale, da alligarsi, rispettivamente, al bilancio ed al rendiconto della Regione, come gestione speciale.

Art. 6.

Conseguono il diritto all'assegno vitalizio:

a) i consiglieri cessati dal mandato, con almeno 5 anni di contribuzione e 60 anni di età; con 10 anni di contribuzione e 57 anni di età; con 15 anni di contribuzione e 55 anni di età; con 20 o più anni di contribuzione e 50 di età;

b) i consiglieri divenuti permanentemente inabili al lavoro per cause inerenti all'esercizio del mandato, sempre che cessino dal medesimo, qualunque ne sia stata la durata ed indipendentemente dall'età;

c) i consiglieri cessati dal mandato, divenuti permanentemente inabili al lavoro per cause non inerenti all'esercizio del mandato stesso, qualunque sia l'età, sempre che la durata del mandato non sia stata inferiore a due anni e quattro mesi; che l'ammontare totale dei contributi non sia inferiore ad un importo corrispondente a cinque anni, e a condizione che non siano iscritti per un reddito superiore a 3 milioni nei ruoli dell'imposta sulle persone fisiche.

Nel computare la durata del mandato di cui alla lettera *a*), si trascura la frazione di anno che non supera i sei mesi, mentre quella superiore a sei mesi si calcola come anno intero.

Per quanto concerne la lettera *c*), si trascura la frazione di mese che non supera i quindici giorni, mentre quella superiore a quindici giorni si calcola come mese intero.

Art. 7.

La inabilità di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo che precede è accertata da un collegio di tre medici, di cui due nominati dal presidente del consiglio ed uno indicato dall'interessato.

Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente il comitato di amministrazione della cassa, il quale può disporre ulteriori accertamenti prima di pronunciarsi.

Se la deliberazione di cui al comma precedente è positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal giorno in cui si verificò l'evento che cagionò l'inabilità.

Art. 8.

Il consigliere che cessi dal mandato prima di avere raggiunto il periodo minimo di contribuzione prescritta per maturare il diritto all'assegno vitalizio, ha facoltà, purchè la cessazione del mandato non sia dovuta a dimissioni volontarie, di proseguire, nel versamento dei contributi mensili fino al compimento di detto periodo, sempre che abbia ricoperto il mandato per almeno due anni e quattro mesi, fatta sempre salva la disposizione di cui al successivo art. 10.

La domanda di prosecuzione volontaria, indirizzata al comitato di amministrazione della cassa, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di cessazione del mandato.

Il consigliere che non presenti in termine la domanda ha diritto al rimborso dei contributi versati, senza interessi.

Art. 9.

Le disposizioni di cui all'articolo che precede valgono anche per gli aventi diritto alla reversibilità dell'assegno vitalizio in virtù degli articoli 14, 15 e 16, qualora il consigliere sia deceduto prima di avere maturato il diritto all'assegno diretto e sempre che abbia ricoperto il mandato per almeno due anni e sei mesi.

Art. 10.

Il consigliere proclamato eletto che venga poi dichiarato ineleggibile, anche se con sentenza passata in giudicato dopo la cessazione del mandato, ha diritto al rimborso, senza interessi, dei contributi versati successivamente alla data della propria elezione poi annullata.

La disposizione di cui al comma che precede non si applica ai casi di ineleggibilità sopravvenuta alla elezione, sempre che il mandato sia stato ricoperto per almeno tre anni.

Art. 11.

L'assegno vitalizio viene sospeso se il titolare dell'assegno stesso è rieletto consigliere regionale. Sarà poi ripristinato alla scadenza del nuovo mandato, tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione ai sensi del successivo art. 12.

L'assegno è altresì sospeso, qualora il titolare del medesimo venga eletto al Parlamento o ad un consiglio regionale.

Art. 12.

L'assegno vitalizio spettante al consigliere con cinque anni di contribuzione è pari al 30 per cento dell'indennità di carica lorda di cui alla lettera *e*), primo comma, dell'art. 33 della presente legge e viene aumentato del 2,50 per cento dell'indennità stessa per ogni anno di contribuzione successivo al 5° e fino al 10°; di un ulteriore 1,50 per cento per ogni anno successivo al 10° e fino al 15°, ed infine di un ulteriore uno per cento per ogni anno successivo al 15° e fino al 20° ed oltre.

Qualora la misura dell'indennità di carica dovesse subire variazioni, le percentuali dell'assegno vitalizio, di cui al primo comma del presente articolo, si applicheranno sulla nuova misura dell'indennità medesima.

Art. 13.

L'assegno vitalizio di cui alla presente legge è cumulabile con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza goduto, a qualsiasi titolo, dal consigliere.

La stessa disposizione si applica per l'assegno di reversibilità da liquidarsi o liquidato agli aventi diritto a norma degli articoli che seguono.

Art. 14.

Alla morte dell'avente diritto all'assegno vitalizio diretto, al coniuge superstite spetta il diritto ad un assegno vitalizio di reversibilità nella misura stabilita nell'art. 20, sempre che ricorra una delle seguenti condizioni:

a) se la morte è avvenuta dopo che siano stati versati contributi per almeno cinque anni;

b) se la morte è avvenuta per causa inerente all'esercizio del mandato consiliare, qualunque sia il periodo di contribuzione;

c) se la morte è avvenuta dopo la concessione dell'assegno vitalizio.

Quando superstite sia il marito, il diritto all'assegno vitalizio è subordinato al riconoscimento della inabilità al lavoro in modo permanente ed assoluto ed alla sussistenza della condizione economica di cui all'art. 6, primo comma, lettera *c*).

In ogni caso, il diritto del coniuge alla reversibilità è subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione personale per di lui colpa, salvo diversa disposizione del giudice.

Perde il diritto all'assegno di reversibilità il coniuge che sia eletto ad un consiglio regionale, o ad uno dei due rami del Parlamento.

Qualora la vedova muoia o passi a nuove nozze, il diritto all'assegno compete ai soggetti di cui al successivo art. 15, alle condizioni in esso previste.

Art. 15.

In mancanza del coniuge avente diritto, l'assegno vitalizio, nei casi di cui all'articolo che precede, spetta:

a) ai figli legittimi o legittimati o adottivi, o naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, finchè minorenni;

b) agli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finchè minorenni.

L'assegno spetta ai soggetti di cui alle lettere che precedono, anche se maggiorenni, nel caso che siano iscritti ad una facoltà universitaria, non siano fuori corso e non abbiano superato il 26° anno di età. Spetta altresì qualora siano inabili al lavoro in modo assoluto e permanente, a condizione che fossero a carico dell'ex consigliere deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dal comitato di amministrazione della cassa.

Le figlie minorenni perdono il diritto all'assegno di reversibilità con il matrimonio.

Il provvedimento di adozione o affiliazione deve essere anteriore alla data in cui si verificano le condizioni di cui allo art. 6.

Art. 16.

Qualora il consigliere deceduto non lasci a sè superstiti nè il coniuge, nè altri aventi diritto all'assegno di reversibilità a norma dell'articolo precedente, l'assegno spetta al padre o,

in mancanza, alla madre del consigliere, a condizione che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, oppure siano inabili al lavoro, versino in particolari condizioni di bisogno e risultino essere stati a carico del deceduto. All'accertamento di tali condizioni, il cui verificarsi può essere anche posteriore alla morte del consigliere, provvede il comitato di amministrazione della cassa.

In mancanza dei genitori legittimi, sono equiparati ad essi gli adottanti; in mancanza di questi, i genitori naturali; in mancanza di questi ultimi, gli affilianti.

Perde il diritto alla reversibilità l'avente diritto di cui ai precedenti commi che venga eletto ad uno dei due rami del Parlamento, o ad un consiglio regionale.

Art. 17.

La convivenza a carico, in relazione a tutti i casi in cui è richiesta come condizione per la reversibilità dell'assegno, deve essere dichiarata dal consigliere all'atto dell'iscrizione alla cassa, ovvero alla data in cui la circostanza della convivenza stessa si verifica.

Art. 18.

L'assegno di reversibilità è revocato dalla data in cui vengono a cessare le condizioni necessarie per la concessione.

Il comitato di amministrazione della cassa può richiedere ai beneficiari dell'assegno di reversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

Art. 19.

Il comitato di amministrazione della cassa può sempre disporre che la condizione di inabilità al lavoro richiesta nei casi di cui agli articoli 15 e 16 sia accertata dal collegio medico di cui all'art. 7.

Art. 20.

L'importo dell'assegno di reversibilità è fissato, in percentuale rispetto all'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente:

a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;

b) al coniuge superstite con figli o affiliati aventi diritto all'assegno: 60 per cento, con aumento progressivo del 10 per cento per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del 90 per cento;

c) al figlio o affiliato superstite avente diritto all'assegno: 60 per cento; quando i figli o affiliati siano più di uno, l'assegno è aumentato del 10 per cento per ogni unità successiva fino ad un massimo del 90 per cento ed è ripartito tra di essi in parti uguali;

d) al padre o, in mancanza, alla madre del consigliere: il 50 per cento; se sono viventi entrambi i genitori, l'assegno è del 30 per cento per ciascuno di essi.

Art. 21.

L'assegno vitalizio diretto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguirne il diritto.

Qualora il consigliere, alla data della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti della contribuzione e dell'età, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal mandato.

Nel caso di cessazione dal mandato per scioglimento del consiglio, ai consiglieri che ne abbiano già maturato il diritto l'assegno spetta a partire dal giorno successivo alla data fino alla quale hanno percepito la indennità di carica.

Qualora non sia stata raggiunta la contribuzione corrispondente a cinque anni, come prescritto dall'art. 6, lettera *a*), la differenza può essere versata alla cassa dal consigliere o dallo avente diritto entro i termini e le modalità stabilite dal comitato di amministrazione.

L'assegno di reversibilità decorre dal giorno successivo alla morte del dante causa, ovvero, nel caso di cui al comma precedente, dal primo giorno del mese successivo a quello della soddisfatta contribuzione di cui al comma medesimo.

Art. 22.

La domanda per la concessione dell'assegno di reversibilità deve essere presentata dagli aventi diritto al presidente del comitato di amministrazione entro il termine perentorio di un anno dalla morte del dante causa. Il termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge per i casi di morte verificatasi anteriormente alla data medesima.

A ricezione della domanda, il presidente comunica ai richiedenti l'elenco dei documenti da presentare ai fini della dimostrazione delle condizioni richieste per il diritto alla reversibilità.

Art. 23.

Gli assegni vitalizi, sia diretti che di reversibilità, sono corrisposti in mensilità posticipate.

Art. 24.

Per gli assegni diretti maturati a favore del consigliere deceduto e da lui non ancora riscossi, si applicano le disposizioni del codice civile sulle successioni.

Art. 25.

I ratei di assegni diretti o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si prescrivono, tranne che la mancata riscossione non sia dipesa da causa di forza maggiore, sulla cui sussistenza decide inappellabilmente il comitato di amministrazione.

Art. 26.

Le disposizioni di legge che disciplinano il sequestro, il pignoramento e la cessazione delle pensioni dei dipendenti civili dello Stato e dei loro aventi causa si applicano anche all'assegno vitalizio diretto o indiretto di cui alla presente legge.

Art. 27.

E' istituito presso il consiglio regionale un « Fondo di solidarietà fra i consiglieri della regione Molise », gestito dallo stesso comitato di cui all'art. 2 della presente legge, con lo scopo:

a) di corrispondere un premio di reinserimento nelle proprie attività di lavoro a tutti i consiglieri che non saranno rieletti nella successiva legislatura, o che non si ripresenteranno candidati;

b) di fare parzialmente fronte alla copertura del premio di assicurazione dei consiglieri contro gli infortuni, ai sensi del successivo art 32.

Il fondo è alimentato da trattenute mensili operate di ufficio sulla indennità di carica, pari al 3 per cento dell'indennità stessa lorda, dagli interessi maturati sulle somme versate al fondo e da altri eventuali contributi ed elargizioni.

La detta percentuale del 3 per cento si applica sull'indennità lorda di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 31 marzo 1972, n. 3, fino al 30 aprile 1973, mentre, a decorrere dal 1° maggio dello stesso anno, si applica sulla indennità lorda di cui all'art. 33, n. 1, lettera *e*), della presente legge.

Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 4.

Il consigliere che ha ricoperto il mandato per un periodo inferiore a tre anni e sei mesi è tenuto a versare i contributi corrispondenti all'effettiva durata del proprio mandato.

Art. 28.

L'importo del premio di cui all'articolo che precede è pari al 60 per cento dell'ammontare dell'ultima annualità di carica lorda per i consiglieri che hanno ricoperto il mandato per l'intera legislatura ed è corrisposto agli aventi diritto entro quaranta giorni dalla data della elezione per il rinnovo del consiglio regionale.

Per il consigliere che abbia ricoperto il mandato per un tempo inferiore a tre anni e sei mesi, l'importo del premio è ridotto in proporzione della effettiva durata del suo mandato.

Nel caso di insufficiente disponibilità finanziaria del fondo di solidarietà, la differenza è stornata dal fondo di previdenza, provvedendo poi alla reintegra di quest'ultimo con il trasferimento dei nuovi contributi che affluiranno al fondo di solidarietà.

Art 29.

Dall'importo globale spettante ai consiglieri a conguaglio tra l'indennità di carica di cui all'art. 33, n. 1, della presente legge e quella percepita in virtù dell'art. 2 della legge 31 marzo 1972, n. 3, sarà detratto l'ammontare dei contributi previdenziali obbligatori, di cui ai precedenti articoli 4 e 27, e versato direttamente al fondo di previdenza e al fondo di solidarietà secondo il riparto corrispondente rispettivamente alle percentuali del 10 e del 3 per cento.

Art. 30.

Per i consiglieri regionali è istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 1975, l'assicurazione contro gli infortuni derivanti da cause inerenti all'esercizio del mandato, compreso il rischio di volo e di navigazione, nonchè quello connesso alla guida ed uso di qualsiasi mezzo.

Il contratto di assicurazione, di durata decennale, deve essere cumulativo per tutti i consiglieri in carica, nominativamente elencati nella polizza assicurativa. Al nome del consigliere, che venga a cessare per qualsiasi causa dal mandato, viene automaticamente sostituito il nome del consigliere subentrante.

Il capitale da assicurare sarà: L. 70.000.000 per morte e L. 70.000.000 per invalidità permanente.

Art. 31.

Il contratto di cui all'articolo che precede, in aggiunta o in deroga alle comuni condizioni generali di polizza, deve contenere le seguenti clausole:

1) abolizione del limite di età degli assicurati;

2) operatività della garanzia assicurativa prescindendo dalle condizioni fisiche e di salute dell'assicurato, e quindi con esonero da ogni accertamento medico;

3) esonero dalla dichiarazione, da parte dell'assicurato, della esistenza di eventuali altre coperture assicurative personali, che, pertanto, in caso di esistenza, vengono a sommarsi alle prestazioni della polizza da contrarre;

4) operatività della copertura assicurativa anche per gli infortuni riportati in occasione di sommosse, aggressioni, tumulti, cagionati da motivi politici, sociali, sindacali e di qualsiasi altra origine;

5) operatività della copertura assicurativa in tutto il mondo;

6) rinuncia della società assicuratrice al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del codice civile.

L'aggiudicazione del contratto è effettuata mediante licitazione privata e spedita dall'ufficio di presidenza tra istituti di comprovata solidità ed è subordinata all'approvazione del consiglio. Il presidente del consiglio è autorizzato alla stipula della polizza.

Art. 32.

Il premio di assicurazione è prelevato, alla data di ogni scadenza, in ragione del 30 per cento dal fondo di solidarietà di cui all'art. 27 della presente legge; la differenza è posta annualmente a carico della Regione.

Art. 33.

1) L'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 3, è così sostituito:

« A decorrere dal 1° maggio 1973, ai componenti del consiglio regionale è corrisposta, per dodici mensilità annue, una indennità di carica mensile lorda, determinata in rapporto percentuale con l'indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento, nella seguente misura:

a) 75 per cento al presidente del consiglio ed al presidente della giunta;

b) 70 per cento all'assessore delegato;

c) 65 per cento ai vice presidenti del consiglio ed agli assessori;

d) 60 per cento ai presidenti delle commissioni permanenti e speciali, ai segretari del consiglio ed al presidente del collegio dei revisori dei conti;

e) 50 per cento ai consiglieri.

L'indennità di cui sopra compete fino al giorno precedente quello delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale ».

2) L'art. 5 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 3, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Ai componenti del consiglio regionale sono inoltre corrisposte indennità, calcolate anche in relazione alle spese di trasporto e di permanenza nel capoluogo della Regione per l'espletamento delle funzioni inerenti al mandato, variabili in rapporto alla distanza tra la loro dimora abituale e la sede del consiglio, e a seconda delle funzioni svolte e della carica ricoperta.

Alla determinazione di tale indennità provvede l'ufficio di presidenza del consiglio con propria deliberazione ».

Art. 34.

Il maggiore onere finanziario derivante dalla modifica apportata dalla prima parte dell'articolo che precede all'art. 2 della legge 31 marzo 1972, n. 3, calcolato approssimativamente in L. 62.000.000 per l'anno 1973 ed in L. 93.000.000 per l'anno 1974, fa carico rispettivamente:

a) per il periodo 1° maggio-31 dicembre 1973, al cap. 1 dei residui passivi per l'anno finanziario 1973, per quanto concerne la differenza di indennità di carica consiliare anche in relazione alle cariche nell'articolo stesso indicate; la differenza per indennità di funzione ai componenti della giunta grava per lire 6 milioni sul cap. 7 del bilancio 1973, mentre per la parte restante, calcolata in 16 milioni circa, si provvede mediante prelevamento di tale cifra dal cap. 10 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 ed attribuzione al cap. 70 dello stato di previsione medesimo;

b) per l'anno 1974, secondo le stesse distinzioni di cui alla lettera *a*), rispettivamente al cap. 10 del bilancio per l'esercizio finanziario 1974, ed al cap. 70 dello stesso bilancio, previa integrazione con un fondo di L. 8.100.000 da prelevare dal cap. 10 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974.

Per gli esercizi finanziari 1975 e successivi, gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.

L'onere corrispondente al premio di assicurazione contro gli infortuni, di cui all'art. 32 della presente legge, sarà iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 e dei bilanci successivi.

Art. 35.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 5 settembre 1974

D'UVA

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1974, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 12, concernente: « Norme relative alla dotazione dei mezzi necessari per il funzionamento dei gruppi consiliari ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 5 *ottobre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

SONO DECORSI I TERMINI PER IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 12, sono aggiunti i seguenti commi:

per il funzionamento degli uffici di segreteria dei gruppi consiliari è altresì assegnato ai gruppi stessi, su designazione dei singoli gruppi, personale, dipendente dalla Regione, o, in mancanza, assunto con contratto a termine, proposto dal gruppo, che non può superare la legislatura ed è rinnovabile, ai sensi dell'art. 47, quarto comma, dello statuto della Regione nei seguenti limiti:

a) una unità per ogni gruppo consiliare quale che sia la sua consistenza numerica;

b) unità aggiuntive determinate dall'ufficio di presidenza del consiglio, tenuto conto — tra l'altro — della consistenza numerica di ciascun gruppo e previa intesa con i gruppi medesimi; tali unità non potranno comunque essere superiori a due.

Art 2.

L'art. 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 12, è sostituito dal seguente:

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, previa richiesta e designazione dei singoli gruppi, provvede all'assegnazione o all'assunzione del personale di cui al precedente articolo.

La relativa delibera di assunzione determina le mansioni attribuite, le condizioni e le modalità del loro svolgimento, la misura del trattamento economico iniziale attribuito e l'eventuale sua progressione e disciplina le ipotesi di cessazione dall'impiego.

Il trattamento economico del personale, assunto con contratto a termine, non può essere comunque superiore a quello attribuito al personale regionale che svolge le medesime mansioni.

L'ufficio di presidenza provvede altresì all'allestimento, alle attrezzature e all'arredo delle sedi dei gruppi consiliari, compresa l'installazione degli impianti telefonici, nonchè alle spese relative al fitto, alla fornitura di acqua e di energia elettrica, al riscaldamento e alla manutenzione dei locali ed alla manutenzione delle attrezzature in dotazione dei gruppi.

Ciascun gruppo ha diritto di usare le macchine e il materiale necessario per la stampa, messi a disposizione dall'ufficio di presidenza secondo modalità dallo stesso fissate.

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 12, è sostituito dal seguente:

Ciascun gruppo consiliare, con propri atti interni, provvede alla gestione del fondo, costituito con i contributi di cui allo art. 1.

Sono a carico di detto fondo, oltre alle spese postali e telefoniche, tutte le altre spese occorrenti per le attività che i gruppi svolgono nel consiglio regionale e che siano comunque funzionalmente collegate con l'attività del consiglio medesimo.

Entro il 31 dicembre di ogni anno i gruppi consiliari presentano all'ufficio di presidenza del consiglio regionale una relazione illustrativa circa l'impiego dei contributi di cui allo art. 1.

Art. 4.

L'art. 4 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 12, si intende soppresso

Art. 5.

L'onere finanziario derivante dalla presente legge previsto in lire 60 milioni grava sull'apposito cap. 0050 dello stato di previsione della spesa di cui al titolo I parte 2ª del bilancio finanziario regionale per l'anno 1974.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvederà con adeguati stanziamenti nell'apposito capitolo dei rispettivi bilanci.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 5 settembre 1974

D'UVA

(8668)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1974, n. **51**.

Contributi in conto interessi alle imprese artigiane su mutui a medio termine: importo massimo della spesa ammissibile al contributo regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 12 *ottobre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge, dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 44, primo comma, dello statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione d'urgenza ed alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione, disposta dall'art. 2.

Art. 1.

La misura massima dell'importo suscettibile di essere assistito con il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito in favore delle imprese artigiane, mediante il conferimento della Regione al fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 1, lettera *b*), della legge 7 agosto 1971, n. 685, è fissato in lire 30 milioni per ciascuna impresa avente diritto.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 7 ottobre 1974

TOMELLERI

(8611)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100743080)